

TORNATA DEL 26 APRILE 1873

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PISANELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Omaggi del signor senatore Cariagdi, rumeno, e dell'Accademia archeologica e di belle arti di Napoli. = Proposizione del deputato Della Rocca intorno alle petizioni, e specialmente su quella di impiegati di Napoli, a cui il Ministero fece risposta negativa — Osservazioni d'ordine del presidente e spiegazioni del ministro per le finanze — Repliche dei deputati La Porta e Della Rocca. = Seguito della discussione dello schema di legge riguardante l'applicazione delle multe per omesse o inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette — Il ministro si oppone all'articolo 6, che, dopo adesione del relatore Mantellini, è soppresso — Osservazioni dei deputati Mantellini, relatore, Lazzaro, Brescia-Morra e Raeli sul 7° — Aggiunta del deputato Mancini al 5° — Repliche del ministro e della Commissione. = Presentazione della relazione sulla proposta per l'abolizione del Comitato — Istanza del ministro — Proposta del deputato Brescia-Morra contro le sedute straordinarie, e del deputato Finzi in senso opposto — Opinioni del ministro e del deputato Lazzaro — Sono approvate le proposte del deputato Finzi. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per risarcimento dei danni della guerra — Istanza del deputato Varè. = È approvata un'aggiunta concordata fra i proponenti all'articolo 5 — Obbiezioni, e istanze dei deputati Della Rocca e Guala all'articolo 8, e spiegazioni del ministro — Tutti gli articoli sono approvati — Aggiunta di un articolo del deputato Della Rocca, ritirato dopo dichiarazioni del relatore. = Interrogazione del deputato Alvisi sull'aumento progressivo dell'aggio sull'oro — Obbiezioni sulla forma, e quindi dichiarazioni e istanze del ministro — Il deputato Alvisi rinvia le domande.

La seduta è aperta alle 2 45 pomeridiane.

SICCARDI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

659. Il capitolo cattedrale di Molfetta, provincia di Bari, fa istanza perchè dalla Camera, di preferenza alle proposte della Commissione parlamentare intorno al disegno di legge relativo all'asse ecclesiastico nella provincia di Roma, venga mantenuto per i capitoli cattedrali il progetto ministeriale.

660. Il sindaco del comune di Verbicaro in provincia di Calabria Citeriore trasmette un'istanza del frate Raimondo ex-cappuccino, colla quale domanda la continuazione della pensione che con legge del 15 luglio 1868 venivagli accordata per il breve periodo di anni cinque, non avendo alcun mezzo di sussistenza.

661. Fusco Nicola, presidente del Comitato sezione dell'accademia notarile della provincia di Bari, rassegna al giudizio della Camera alcune considerazioni e proposte relative alla proposta di legge sul riordinamento del notariato.

662. Paolucci Antonio, contrammiraglio onorario in ritiro, domanda che la sua eccezionale posizione venga contemplata dal progetto di legge n° 162, relativo alla reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica.

ATTI DIVERSI.

SAMARELLI. Prego la Camera a voler deliberare che la petizione del capitolo cattedrale di Molfetta, iscritta al n° 659, sia rimessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose nella provincia romana.

Questa petizione è relativa alla soppressione della tassa straordinaria del 30 per 100. Io spero che la Camera voglia accogliere la mia proposta, onde, quando si discuterà la legge delle corporazioni religiose, si possa esaminare seriamente una così grave questione che tiene alla sussistenza di una gran classe di cittadini.

PRESIDENTE. Ciò è di diritto; e, se non c'è opposizione, questa petizione s'intenderà inviata alla indicata Commissione.

L'onorevole Maldini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

MALDINI. La petizione n° 662 è del contrammiraglio onorario in ritiro Antonio Paolucci, e si riferisce al progetto di legge che venne questa mattina discusso in Comitato.

In nome mio, ed in nome del mio onorevole amico Tamaio, prego la Presidenza della Camera a compia-

cersi di voler mandare la petizione di questo patriota e vecchio ufficiale alla Giunta che è incaricata di riferire sopra il progetto di legge che porta il n° 162, per la reintegrazione nei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica.

PRESIDENTE. Anche questa petizione, come di diritto, sarà mandata alla Commissione incaricata di riferire su quel progetto di legge.

DELLA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su di che ?

DELLA ROCCA. Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Permetta un istante.

Domandano un congedo : per ragioni d'ufficio, il deputato Mazzagalli di giorni 15.

Per ragioni di salute: l'onorevole Beneventani di giorni 10; l'onorevole Di San Donato di 4; l'onorevole Doglioni di 15; l'onorevole Scotti di 15; l'onorevole Martelli-Bolognini di 30.

Per affari privati: l'onorevole Leardi di giorni 5; l'onorevole Maurogònato di 4.

(I congedi sono accordati.)

Il deputato Asproni scrive :

« *Onorevolissimo signor presidente,*

« Ho l'onore di deporre nelle sue mani un volume contenente la completa collezione delle leggi tutte, dei decreti e regolamenti in vigore nella Romania, illustrati da note del Boerescu. È un dono dell'illustre signor Demetrio Cariagdi, già ministro di grazia e giustizia e senatore di quei Principati Danubiani, per la biblioteca della nostra Camera, che non l'aveva.

« A noi deve essere cara ogni cosa che riguarda la civiltà delle popolazioni Rumane, che sono antica e gloriosa progenie dell'Italia nostra, e che mai obliarono l'origine loro.

« Eseguita la volontà del mio onorandissimo amico Cariagdi, prego la S. V. di gradire l'omaggio accennato, e di credermi, ecc. »

Questo volume sarà inviato alla biblioteca, e saranno rese grazie al signor senatore Cariagdi.

Il presidente dell'Accademia di archeologia, letteratura e belle arti di Napoli, scrive :

« *Onorevolissimo signore,*

« È da lunga pezza che questa Accademia desiderava di profferire alla biblioteca della Camera dei deputati un esemplare de'suoi atti dal 1862 al 1872, i quali constano di undici volumi. Questo desiderio fu tradotto in atto nella sua tornata dell'11 marzo ora scorso. In conseguenza di che la presidenza della medesima si fa un dovere d'indirigerle il predetto esemplare.

« E coi sentimenti di alta stima e profonda osservanza, ecc. »

Anche questi volumi graziosamente offerti dall'Accademia, contenenti gli atti della medesima, saranno trasmessi alla biblioteca.

INCIDENTE INTORNO ALL'ESITO DELLE PETIZIONI E AD UNA IN ISPECIE.

DELLA ROCCA. Nella tornata di martedì, che restò negativa per mancanza di numero, il segretario della Camera ci lesse una lettera del signor ministro delle finanze, con cui il ministro dichiarava di non poter fare nulla in proposito degl'impiegati della già Regia dei dazi di Napoli, mentre la Camera gli aveva inviata una petizione di codesti impiegati fin dal 1869, con raccomandazione di proporre qualche provvedimento favorevole alla petizione medesima.

Dopo quattro anni e dopo che il suo predecessore accettò l'invio della petizione ed accettò di dover fare qualche cosa sul conto di questi impiegati, dopo quattro anni il ministro attuale delle finanze ha risposto di non poter far nulla.

Questo fatto disgraziatamente si ripete spesso, anzi dirò si ripete continuamente, di maniera che il diritto di petizione diventa proprio inefficacissimo sotto tutti gli aspetti.

Si presenta una petizione, noi ci crediamo in dovere di farla dichiarare d'urgenza, e questa urgenza consiste in questo, che dopo due o tre anni la petizione, Dio sa come! viene in discussione, ed allora il meglio che può fare la Camera sopra una petizione, quando si persuade del fondamento della petizione stessa, è d'inviarla al ministro perchè faccia qualche cosa. Il ministro accetta l'invio e, dopo che lo ha accettato, il che significa di dover fare qualche cosa su quella petizione, dopo due o tre anni, e, in questo caso, su cui richiamo l'attenzione della Camera, dopo quattro anni, il ministro risponde di non poter fare nulla.

In questo stato di cose è meglio dichiarare di non volerci più occupare di petizioni, imperocchè il tempo si perde infruttuosamente, i petenti concepiscono delle speranze, e in fin dei conti il ministro risponde con una negativa, dopo aver accettato l'invio della petizione, dopo di aver riconosciuto che qualche cosa si doveva fare sulla petizione.

Che cosa si deve praticare, mi si domanderà? Io vorrei che da questo caso isolato la Camera prendesse argomento per discutere seriamente se dobbiamo continuare a ricevere e ad occuparci di petizioni, e quindi io prendo occasione dalla lettera mandataci dal ministro delle finanze e letta nella tornata di martedì dal segretario della Camera, per pregare la Camera stessa a voler trasmettere la detta lettera alla Commissione delle petizioni, perchè su di essa faccia una speciale relazione, nel qual caso ognuno si riserverà il diritto di proporre qualche cosa di efficace e di congruente in ordine al risultato delle petizioni.

PRESIDENTE. Osservo che ella aveva chiesto di parlare sull'ordine del giorno, ma poi...

DELLA ROCCA. Io debbo giustificare il fatto mio.

PRESIDENTE. Faccia, quando stima, una proposta e questa subirà il corso regolare. Ora però non credo si debba andare oltre nella discussione.

DELLA ROCCA. Perdoni, signor presidente: noi nella tornata di martedì udimmo la lettura della lettera del ministro e questo dava diritto di fare le nostre osservazioni relative.

Io intendeva di fare le mie osservazioni su di essa in quel dì ed il presidente mi fece osservare che, non essendo la Camera in numero, non si potevano allora fare le osservazioni. Quindi io le produco oggi che avventurosamente la Camera è in numero.

PRESIDENTE. Io non posso permettere che si apra ora una discussione su ciò. Quando il Ministero non dà alcuna risposta ad una petizione, ovvero, allorché qualche deputato non è soddisfatto di quella che dà, può chiedere per mezzo di un'apposita interrogazione l'attenzione della Camera, ed una deliberazione, ove occorra, ma non può, per incidente, sollevare una discussione in proposito, e tanto meno promuovere una decisione.

Prego dunque l'onorevole Della Rocca, quante volte abbia a fare una proposta relativa a questo fatto od a quello più generale dell'inefficacia delle petizioni, di voler seguire la via ordinaria e regolare.

DELLA ROCCA. Io ho proposto che la risposta del ministro che si riferisce alla già nominata petizione sia inviata alla Commissione delle petizioni. Siccome la risposta è in dissonanza con l'incarico che la Camera dava al Ministero di proporre qualche cosa in pro di quegli infelici, a me pare che debba la risposta del ministro essere esaminata subito nell'interesse della efficacia delle nostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Se ella vuol fare una proposta formale, questa debb'essere mandata al Comitato, ma non credo che si possa ora aprire una discussione a questo riguardo.

Il signor ministro avendo domandata la parola, credo che sia per un fatto personale, quindi ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Devo giustificarmi delle accuse che sono mosse contro di me, quindi credo che non mi si vorrà negare la facoltà di parlare.

LAZZARO. Il ministro ha ragione di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. È questo d'altronde un diritto che è accordato ai ministri dallo Statuto.

L'onorevole Della Rocca dice che la petizione fu mandata al Ministero, e che si aspettò quattro anni a fare la risposta.

Sebbene l'onorevole Della Rocca abbia notato la circostanza che vi fu nel frattempo mutamento di Ministero, pure per dimostrare la diligenza e l'ossequio che ho per le deliberazioni della Camera, mi giova

osservare che questa petizione fu ricordata dall'onorevole San Donato negli ultimi giorni in cui la Camera tenne seduta prima delle ferie di Pasqua, e che io mi feci un dovere di rispondere tosto.

Venendo al merito del fatto, io non posso ammettere che il ministro manchi verso la Camera quando dice di non poter prendere alcun provvedimento circa una data petizione. Imperocchè il ministro accettando l'invio di una petizione, non fa che assumere l'incarico di occuparsene e di dar conto alla Camera di ciò che ha stabilito di fare o non fare intorno alla stessa.

La petizione in discorso si riferisce ad un argomento in cui, come potere esecutivo, nulla può fare il Ministero. Trattasi infatti di pensioni, e in quest'argomento solo la Corte dei conti è competente a riconoscere i diritti. Il Ministero non potrebbe provvedere che con una proposta di legge. Confesso però che una proposta simile, non solo non so indurmi a farla, ma sono disposto a combatterla, come combatterò a suo tempo quella che si discusse stamane in Comitato privato, e come combatterò quelle altre consimili che fossero per presentarsi in seguito, poichè, in materia di pensioni, è tempo oramai di porre un limite.

LA PORTA. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Io non posso lasciare aprire una discussione su questa petizione.

LA PORTA. Io non entro nel merito; ho chiesta la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Non c'è appello al regolamento.

LA PORTA. Mi senta prima e poi vedrà.

PRESIDENTE. Parli per un appello al regolamento.

LA PORTA. Io non tratto la questione speciale, non entro nel merito della petizione. Il potere esecutivo, dopo che una petizione le è dalla Camera inviata, deve esaminarla, e dare il suo giudizio sul modo di provvedere, e può quindi venire a dire che non crede conveniente provvedere.

Ma qui non finisce il diritto della Camera, poichè diversamente il diritto di petizione diventa un'ironia. Resta sempre la facoltà di dire al Ministero provvedete in tal modo, e per questi casi il metodo logico e conveniente a seguire è quello di deliberare che si metta all'ordine del giorno il provvedimento emanato dal potere esecutivo, per discutere e giudicare se esso sia conforme a quello che la maggioranza della Camera crede giusto ed equo. Perchè la Camera ha diritto di dare un voto, di censurare l'opera del potere esecutivo e dire: voi avete provveduto male, e il vostro provvedimento non è conforme al criterio di giustizia che io mi sono formato.

Dunque a me pare, a parte la questione speciale, a parte questa delle pensioni, nelle quali forse sarei di accordo con l'onorevole Sella, quando si venisse a discutere, ma in rapporto al diritto della Camera, in ma-

teria delle petizioni, io credo che l'onorevole Della Rocca anzichè proporre che la lettera ministeriale fosse inviata alla Commissione delle petizioni, doveva proporre che fosse messa all'ordine del giorno perchè si potesse discutere, e portare il giudizio sull'operato del ministro.

Ecco la mia questione di regolamento.

PRESIDENTE. Non è questione di regolamento: ella mette in discussione una cosa che, secondo me, è fuori di questione.

Che la Camera abbia diritto di portare il suo giudizio sopra un provvedimento del ministro è cosa indiscutibile; ma ora si tratta solamente di vedere come e quando si può addivenire a questa discussione.

Perchè una certa materia sia posta all'ordine del giorno, non basta che un deputato si levi improvvisamente e dica: io voglio che all'ordine del giorno sia posta la tale o la tal altra cosa, bisogna che ci sia una proposta fatta per iniziativa di un deputato, che la proposta percorra la via stabilita dal regolamento perchè venga in discussione, ed è chiaro che allorchè venga in discussione, ove il ministro si trovasse in opposizione colla Camera, si può prendere in esame la cosa indipendentemente dall'invio alla Commissione, e dalle risposte che ha date il ministro.

Dunque il diritto che ella tende a salvare, avendo domandata la parola per un appello al regolamento, non può venire in disputa, solamente io dicevo che non basta la domanda improvvisa di un deputato, perchè la Camera possa discutere lì per lì intorno ad una data questione, ma la domanda deve percorrere le vie fissate dal regolamento. La questione è di forma e di regolarità.

MINISTRO PER LE FINANZE. Permetta la Camera, ma se non vogliamo perdere il tempo, bisogna andar fuori delle generalità.

DELLA ROCCA. Non mi sono fermato al caso speciale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non andiamo nelle nuvole, stiamo in terraferma. (*Si ride*) Imperocchè bisogna pur pigliare le cose come stanno.

I miei colleghi che seggono da questa parte (*Indica la sinistra*), vorranno certo guardare la questione dal lato pratico e non fare qui una discussione teorica, una disputazione accademica. Ecco come stanno le cose.

La petizione si riferisce a pensioni. La Camera sa che fortunatamente il potere esecutivo non ha in ciò facoltà di sorta. Io non posso, per gran ventura, dare pensione ad alcuno di mia autorità. Qui si tratta di stabilire dei diritti e quindi bisognerebbe presentare una proposta di legge. Per mio conto non credo di dover presentare questa proposta. Volete fare una discussione per forzarmivi, mentre avete voi dallo Statuto la facoltà di presentarla per vostra iniziativa?

Se guardate l'ordine del giorno, ne troverete pur troppo già parecchie di queste proposte che tendono

in sostanza ad allargare all'infinito il diritto di pensione per tutte le ragioni immaginabili. Ma, io dico, se le mie vedute non vi contentano, non è il caso di discuterle potendo presentare voi, per vostra iniziativa, il progetto in discorso.

Se si trattasse d'esercizio di facoltà spettanti al potere esecutivo, allora capirei che si potesse discutere. Ma qui, ripeto, si tratta di presentare un progetto di legge, e poichè io non mi sento di presentarlo valetevi della facoltà che vi dà lo Statuto e presentatelo voi di vostra iniziativa.

DELLA ROCCA. Non voglio entrare nel merito della questione, come vi è entrato l'onorevole ministro per le finanze, perchè tengo troppo a non discutere prematuramente, soltanto voglio constatare che ho inteso fare una questione di principio prendendo occasione dalla lettera mandataci dal ministro intorno a quella petizione.

Ho detto che noi assistiamo giornalmente a questa lettura di lettere sia del ministro delle finanze, come di altri ministri, i quali, dopo avere accettato l'invio di una petizione, e dopo aver dichiarato che intendevano fare qualche cosa (*Segni di dissenso a destra*), vengono poi a dire che non possono far nulla. In questo stato di cose è meglio dire nettamente al pubblico: nulla vogliamo fare.

L'invio per parte della Camera d'una petizione al Ministero, tanto vale quanto una domanda fatta in via confidenziale da un deputato ad un ministro, val quanto una domanda fatta direttamente al Ministero dal petente. La Camera propone che si faccia qualche cosa, il ministro dice: sì, signori, intendo far qualche cosa (*Mormorio a destra*), poi trascorso un anno, trascorsi due anni, si risponde: intendo di far nulla.

Ciò non è conveniente e rivela poca osservanza delle determinazioni della Camera.

Io quindi richiamava l'attenzione della Camera sopra questi fatti che si ripetono continuamente, e dall'occasione d'una petizione d'impiegati di Napoli, io prendeva argomento di discutere di ciò, e quindi propongo d'inviare la risposta del ministro alla Commissione delle petizioni per farne l'oggetto d'una speciale proposta, nella cui discussione ognuno avrebbe potuto manifestare i suoi rilievi ed osservazioni.

PRESIDENTE. L'invio di una petizione al Ministero non ha il significato che vi attribuisce l'onorevole Della Rocca.

Quest'invio non significa che il Ministero debba senz'altro provvedere nel senso indicato dai petenti; ed il ministro, accettando l'invio d'una petizione, non prende quest'impegno. L'invio di una petizione è per parte della Camera un invito al potere esecutivo di esaminare la questione e di render conto alla Camera del suo esame. Ecco a che si riduce la cosa. Non vi è quindi, nel caso attuale, mancanza ad alcun impegno assunto.

È del resto in facoltà d'ogni deputato, che non sia soddisfatto della risposta del Ministero, di fare in modo opportuno e regolare le proposte che stimerà convenienti, e non occorre far invio della risposta stessa alla Commissione delle petizioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'APPLICAZIONE DELLE MULTE PER LA OMISSIONE O LA INESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI NELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per l'applicazione delle multe per ommesse, o inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

Siamo all'articolo 6, ne do lettura:

« Art. 6. Al contribuente che, invece di ricorrere alle Commissioni o al tribunale, prima che spirino i termini dell'articolo precedente, si presenti a pagare, la sopratassa viene ridotta alla metà. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Io già accennava ieri come avrei chiesto la soppressione di quest'articolo, il quale se aveva ragione di essere nel sistema proposto dal Ministero, non l'ha più, a mio avviso, nel sistema adottato dalla Commissione.

Infatti, nel sistema del progetto ministeriale, la multa o sopratassa poteva variare da uno a quattro, e quindi l'agente della finanza poteva, fra questi latissimi limiti, domandare una maggiore o minore intensità di pena, avendo una specie di facoltà discrezionale analoga a quella del pubblico Ministero. E, allora, siccome vi era realmente un giudizio intorno alla intensità della pena da stabilirsi, la quale poteva essere dell'uno, dell'uno e mezzo, del due, ecc., infino a quattro, ed essendo appunto un giudizio intorno a questo che io chiamerò coefficiente di intensità tanto davanti alle Commissioni che determinano il reddito della ricchezza mobile, quanto davanti ai tribunali, così è facile comprendere come per diminuire i giudizi e anche per abbreviarli il Ministero, quando il contribuente avesse *sua sponte* accettata la sopratassa quale era domandata dall'agente e rinunciasse al beneficio dell'appello alla Commissione o al tribunale, proponesse, a modo di transazione, che questa multa o sopratassa fosse ridotta alla metà di ciò che l'agente aveva domandato. In questo modo si veniva a stabilire in favore del contribuente una specie di correttivo all'arbitrio discrezionale lasciato all'agente delle tasse.

Ora però la cosa è molto diversa. Anzitutto debbo notare che la Commissione non parla più di sopratassa dall'uno al quattro. Essa ha tolto ogni specie di gradazione di intensità di sopratassa nello apprezzamento rispondente alla entità del reddito nascosto e, riducendo il tutto alla maggior possibile benignità, ha sta-

bilito che per tutti i casi la sopratassa fosse ridotta alla modicissima proporzione dell'uno.

Se io volessi esporre qui dei numeri, la Camera si maraviglierebbe della pochezza a cui fu ridotta la sopratassa. Temo persino che troverebbe la legge troppo benigna.

La sopratassa è infatti ridotta dalla metà della tassa spettante al reddito non dichiarato al quarto quando vi è accordo coll'agente nell'aumento, come pure quando si ripara la omissione entro un determinato tempo.

Parimente quando si parla della metà del reddito non denunziato o denunziato in meno, quando trattandosi di redditi non certi, come sono quelli che risultano da scrittura, si tiene conto ancora di un'alea del terzo, cosicchè, per esempio, quando si ha un reddito di lire 3000, se vi è soltanto la differenza di mille lire, non si applica nessuna multa: quando vi sono simili disposizioni, veramente la legge non potrebbe essere più mite.

Quindi io credo che non vi è più alcuna ragione di introdurre le seguenti disposizioni dell'articolo 6:

« Al contribuente che, invece di ricorrere alle Commissioni o al tribunale, prima che spirino i termini dell'articolo precedente, si presenti a pagare, la sopratassa viene ridotta alla metà. »

Quanto alle Commissioni, esse non esistono più. Quanto al ricorso in via gerarchica per errori materiali, quest'articolo non ci provvede, perchè proprio qui, se non si tratta di errore materiale, evidentemente non sarà guari il caso di appello ai tribunali. Il beneficio adunque che si viene a fare con quest'articolo, è il seguente: Avete i denari alla mano, sì o no? Se sì, godrete un alleviamento, se no, no. Chi non può pagare in brevissimo tempo, deve vedersi cresciuta la sopratassa.

Ora a me pare che, cambiatosi interamente il carattere della legge, tenuto conto che l'appello ai tribunali non può più aver luogo per determinare la intensità della sopratassa, l'effetto di quest'articolo viene ad essere diametralmente opposto a ciò che poteva essere nella mente della Commissione.

Quindi io confido che il sentimento di giustizia, che è così squisito in tutti i membri della Camera e della Commissione, farà sì che avrò molti alleati circa la proposta di sopprimere quest'articolo, il quale, se stava bene nel primitivo sistema, nulla, a mio avviso, ha più a fare nel sistema della Commissione.

MANTELLINI, relatore. Questa questione non isfuggì alla Commissione, la quale la dibattè nel suo seno, e passò l'articolo a semplice maggioranza. Ora però io sono lieto di dichiarare all'onorevole ministro che quella maggioranza è diventata minoranza; e viceversa quindi, a nome della nuova maggioranza, io dichiaro che la Commissione acconsente alla soppressione dell'articolo 6.

Le ragioni già le esponeva l'onorevole ministro, quando si fermava a rilevare l'enorme differenza che passava fra il sistema del progetto ministeriale e quello che è prevalso. Allora si graduava la penale dall'uno al quattro: oggi essa è limitata all'uno; ma è la stessa per tutti i casi.

Ricorre anche un'altra considerazione.

Quando si proponeva quel disegno di legge dal Ministero, l'accertamento del reddito imponibile si faceva contemporaneo alla determinazione della sopratassa. La riduzione diventava allora un modo di allettare il contribuente a calare agli accordi. Ora questo non esiste più; inquantochè di sopratassa non è parola fino a che il reddito imponibile non è accertato in modo irretrattabile. E quindi a che si ridurrebbe questo addolcimento di sopratassa, quando fosse nella nuova condizione della legge mantenuto? Si ridurrebbe a premiare chi può anticipare quelle poche lire e rinunzi ad un giudizio, e, notate, riserbato ai soli tribunali in materia dove i termini proponibili di giudizio, nella più gran parte dei casi, non concorrerebbero affatto.

Egli è perciò, torno a ripetere, che la maggioranza della Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, dichiara di acconsentire a che l'articolo 6 rimanga soppresso.

PRESIDENTE. Dunque Ministero e Commissione sono d'accordo a che l'articolo 6 rimanga soppresso.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà soppresso.

(È soppresso.)

« Art. 7. Dopo esaurito il procedimento amministrativo e giudiziario per la sopratassa, o scorsi i termini assegnati nei precedenti articoli, le sopratasse si iscrivono in ruoli distinti da quelli delle imposte, e anche questi ruoli, resi esecutorii dal prefetto, sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette con le norme, i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte. Quest'aggio sarà a carico dell'erario. »

MANTELLINI, relatore. Qui, siccome l'articolo 6 è soppresso, bisogna correggere, e dire:

« Esaurito il procedimento, o scorso il termine assegnato nel precedente articolo, le sopratasse, ecc. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Precisamente, perchè, quando si trattava delle Commissioni, la legge sull'imposta della ricchezza mobile stabilisce un termine entro cui ricorrere alla Commissione locale, un altro per ricorrere alla Commissione provinciale, un terzo per la centrale, e poi vi sarebbe stato un altro termine per ricorrere all'autorità giudiziaria. Ora però, non rimanendo più che l'autorità giudiziaria, l'onorevole relatore ha perfettamente ragione che deve dirsi: « Esaurito il procedimento, o scorso il termine assegnato nel precedente articolo, le sopratasse, ecc. »

PRESIDENTE. Veramente nel precedente articolo c'è pure il ricorso all'autorità gerarchica, e qui pare incerto che sia dopo i due mesi.

MANTELLINI, relatore. Quello non ha termine.

PRESIDENTE. È utile che la Commissione lo dichiari.

MANTELLINI, relatore. Quello non ha termine; bisogna che gli interessati sieno sollecitati per non lasciar decorrere il termine di due mesi che hanno per ricorrere al tribunale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Confermo questa dichiarazione, perchè trattasi di errori materiali che sono soprattutto quelli che rimangono ad aversi in vista.

Convengo anche che, se è prima della spedizione del ruolo, non c'è termine.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 7 rimarrebbe concepito così:

« Esaurito il procedimento, o scorso il termine assegnato nel precedente articolo, le sopratasse si iscrivono in ruoli distinti da quelli delle imposte, e anche questi ruoli, resi esecutorii dal prefetto, sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette con le norme, i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte. Quest'aggio sarà a carico dell'erario. »

LAZZARO. Ieri l'onorevole Mancini, se mal non ricordo, rilevava la necessità di chiarire nella legge il modo per accertare i termini di cui si parla nella medesima.

Ora domanderei alla Commissione e specialmente all'onorevole relatore, come crede che si possano accertare i termini di cui è parola, sì nell'articolo 5 come nel 7, e tanto più che avete soppresso il ricorso alle Commissioni, stabilendolo facoltativo in via gerarchica. Oggi, come è noto, avvengono degli inconvenienti, cioè si stabiliscono dei termini nella legge, e poi mancano i modi come il contribuente possa provare che nei termini voluti ha prodotto il suo ricorso.

Se le cose continuano così in termini generali, come è proposto dalla Commissione, si verificheranno i medesimi inconvenienti.

Io domando quindi alla medesima se crede d'introdurre qualche disposizione la quale accerti le date, onde si possa veramente verificare se è trascorso il termine prescritto. Qui esiste una lacuna che vale la pena di colmare.

PRESIDENTE. L'articolo 5 parla appunto della notificazione.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANTELLINI, relatore. Appunto nell'articolo 5 ci è in gran parte la risposta alla domanda fatta dall'onorevole Lazzaro, imperocchè in quest'articolo si dice: « La sopratassa è liquidata dall'agente dopo accertato irretrattabilmente il reddito, ed ei la notifica al contribuente, ecc. »

L'agente deve quindi fare la notificazione al contribuente, e da questo momento è aperto l'adito al tribunale civile del luogo dove l'imposta dev'essere pagata, senza pregiudizio del ricorso in via gerarchica.

Questa notificazione si fa per via del messo comunale...

LAZZARO. No, secondo la legge del 20 aprile 1871, noi stiamo sotto l'impero di quella legge.

MANTELLINI, relatore. È il messo comunale che fa la notificazione.

LAZZARO. È un messo dell'esattore; e poi vi è un regolamento; insomma è una cosa incerta.

MANTELLINI, relatore. L'atto di notificazione deve pur pervenire al contribuente, e finchè egli non ha ricevuto questa notificazione, non comincia a decorrere il termine dei due mesi. Qui non si tratta che d'un semplice riscontro di date. A me pare che su questo non possa cadere dubbio.

BRESCIA-MORRA. Io mi permetto di ridurre la questione ai suoi veri termini, cioè ad una questione di fatto. È indubitato, e tutti lo sanno, che le notificazioni che si fanno dagli agenti delle tasse sono fatte irregolarmente.

Domando perdono all'onorevole Raeli, che fa un movimento dubitativo; è questione di fatto. Tutti lo sappiamo, quanti siamo contribuenti. Tutti quanti abbiamo avute delle notificazioni con un'antidata di 10 e fino a 20 giorni.

L'onorevole Mancini diceva ieri: questo avviene perchè le notificazioni sono spiccate nello stesso giorno per molti contribuenti, e sarà uno solo, o tutto al più saranno due i messi che dovranno portarle, e certamente non potranno arrivare a consegnarle tutte nello stesso giorno che sono state fatte; ma è certo però che a questo modo viene diminuito il termine che concede la legge per produrre ricorso. Nè può provarsi di avere ricevuta la notificazione 10 o 20 giorni dopo della data che porta, perchè ordinariamente desse sono prive di *relata* del messo, o usciere che le intima.

Orà è questo che faceva notare ieri l'onorevole Mancini, ed è quello che l'onorevole Lazzaro faceva notare alla Commissione ed alla Camera, per vedere di trovar modo di ovviare a questi inconvenienti di fatto.

RAELI. (Della Giunta) L'onorevole Lazzaro notava regolarmente, che era giusto di spiegare da chi la notificazione deve farsi; ma egli (mi perdoni la frase) mi sembra confondesse la legge dell'aprile 1871 per l'esazione delle imposte con le notificazioni che si fanno dall'agente incaricato della notificazione delle multe. Sono questi provvedimenti affatto diversi, sono due funzionari diversi; l'uno è l'esattore comunale incaricato dell'esazione, e la notificazione di quegli atti si fa dalle persone che dallo stesso esattore sono preposte; in quanto a tutti gli atti che si notificano per l'accertamento delle imposte, sa che si fanno dall'agente di finanza con forme speciali dell'usciera comunale, il quale ha una funzione ufficiale, come l'hanno tutti gli altri uscieri.

Quindi vede benissimo l'onorevole Lazzaro che su questo particolare è provveduto, perchè la notificazione deve farsi secondo è scritto nella legge stessa e

secondo lo spirito dei termini che sono nella legge del registro.

L'onorevole Brescia-Morra andava più oltre e voleva un rimedio contro l'abuso. Io confesso che contro l'abuso non c'è altro che il giudizio di falso o di nullità dell'atto. Si può trattare di una data non vera apposta alla notificazione, oppure di irregolarità per siffatte notificazioni. Sono due cose distinte.

Se la notificazione è irregolare nella sua forma, in questo caso il magistrato, che dovrà applicare la multa, dirà che non è trascorso il termine; se si pretende che si attesta come fatta una notificazione non eseguita, oppure si dice fatta in un giorno diverso da quello indicato nella notificazione, non vi è altro rimedio, e la Commissione non può suggerirne altro, se non quello dell'accusa di falsità contro colui che l'ha commessa, mancando al suo dovere.

MANCINI. Io prego la Camera di avvertire che i messi degli agenti delle imposte non formulano alcuna relazione delle consegne, e questo è un fatto incontestabile. Ora io ritengo che, quando non esiste una dichiarazione del messo di avere eseguita la notificazione, è impossibile tradurlo come colpevole di falsità innanzi a veruna autorità.

Se mai si dirà che questi messi sono incapaci di scrivere neanche queste relazioni, allora io soggiungo che essi non sono in stato di poter esercitare le funzioni che loro si commettono, e le quali sono delicatissime. E quando io leggo nella legge, attualmente in vigore per la percezione delle imposte, che il messo deve al bisogno eseguire atti di pignoramento, io non posso ammettere che vi siano dei messi i quali sieno costituiti in questo stato d'incapacità. Se non sono incapaci, è volontaria l'ommissione.

Ora, ciò che io esigo è che l'intimazione sia fatta da incaricati, i quali abbiano le qualità necessarie da poter venire assoggettati alle sanzioni speciali del falso per avere essi danneggiato l'interesse del contribuente, falsamente affermando di avere a lui fatta un'intimazione, ovvero affermando di averla fatta sotto una falsa data. Ma è indispensabile che il contribuente riceva una intimazione della quale il messo affermi di avere in un determinato giorno consegnata la copia, indicando la persona a cui fu consegnata, dappoichè a volte non si sa a chi è stata rimessa e rimane intatta la questione se sia o no decaduto il contribuente per la scadenza del termine perentorio fissato nella legge.

Un'altra garentia è pure necessaria. Nelle opposizioni che si fanno in ogni altro affare, dal quale dipende l'esercizio di un diritto, voi avete una determinata guarentigia, perchè o avete l'usciera che notifica l'opposizione ed è responsabile della regolarità della notificazione, oppure avete l'ufficiale pubblico, si chiami esso cancelliere, segretario od altrimenti, che tiene un registro nel quale colui che presenta il suo ricorso ha il diritto di vedere scritto il proprio reclamo, la pro-

pria opposizione. Questo, ed ogni altro mezzo di tutela delle proprie ragioni, manca affatto nel sistema attuale di consegna degli avvisi di imposizione ai contribuenti. Vorrete voi lasciarli in tale stato d'anarchia senza la protezione di veruna guarentigia?

Io credo che si debba riempire questa lacuna nella legge. È necessario stabilire che le intimazioni, per essere efficaci, contengano una relazione sottoscritta dal messo, coll'indicazione della persona cui è stata consegnata la copia, e che, per quanto riguarda l'opposizione, sia stabilito un registro presso l'ufficio dell'agente delle imposte o presso l'ufficio della Commissione, se si vuole che l'azione giudiziaria sia istituita presso quel medesimo ufficio ove si è esaurita la procedura amministrativa, e che sia rilasciata una ricevuta dell'opposizione al contribuente che la presenta.

In tutto ciò io non veggio la menoma difficoltà. Non richiedo altro se non che la Commissione abbia la cortesia di accettare la sostanza di questa proposta, e nella sua saviezza si riservi di formulare un articolo, articolo che del resto sono pronto a formulare io stesso, pregando soltanto la Commissione di riservarsi, al termine della seduta o domattina, quando dovesse continuare la discussione di questa legge, di esporre la sua opinione sopra di essa.

Il concetto della mia proposta è semplicissimo; si tratta di stabilire un modo con cui chi riceve un'intimazione, mediante la firma dell'agente delle tasse, conosca chi gli ha notificata l'intimazione e a chi fu consegnata; quanto all'opposizione, basterà un registro colla ricevuta a madre e figlia.

PRESIDENTE. Qualora la Commissione ed il Ministero accettassero il concetto, questo dovrebbe essere aggiunto all'articolo precedente, cioè al quinto.

La parola spetta al deputato Lazzaro.

LAZZARO. Faccio osservare all'onorevole Raeli che io non ho confuso le diverse qualità dei diversi ufficiali fiscali, ai quali egli alludeva; io sapeva molto bene che nella legge del 20 aprile, dove si parla dei messi, sono i messi degli esattori, e che nel caso attuale non si parla solo di esattori, essendo lo Stato che procede all'esazione, servendosi tanto degli agenti fiscali, degli agenti delle tasse, i quali sono incaricati dell'esazione delle tasse, quanto di altri impiegati. Ma fu la Commissione la quale ha creduto, per il bene della legge, di essere arrendevole ieri alla domanda del ministro delle finanze, cioè di tagliar corto e di sopprimere una parte del suo progetto col sostituire il ricorso gerarchico, introducendo un nuovo elemento, quello cioè degli agenti dell'intendente di finanze.

Ora, io domando all'onorevole Raeli, se questi uscieri, che sono uscieri del ministro delle finanze, debbano non solo notificare, ma asserire, certificare che le notificazioni sono state fatte.

Ecco una ragione di più per cui nella legge debba colmarsi quella lacuna, di cui faceva cenno ieri l'ono-

revole Mancini, e che io ho creduto pure di accennare alla Camera.

RAELI. (*Della Giunta*) La questione della soppressione delle Commissioni, e del ricorso in via amministrativa, non può spiegare alcuna influenza in quanto al decorrimento del termine e in quanto ad assicurare la notificazione dell'ingiunzione o citazione da farsi dall'agente per far decorrere il termine entro il quale si può fare il ricorso all'autorità giudiziaria, perchè trova l'onorevole Lazzaro, come già è stato annunziato tanto bene anche dall'onorevole ministro, a proposito dell'articolo precedente, che il ricorso in via gerarchica è una facoltà, è un mezzo che si è dato al contribuente per potere fare correggere qualche errore; ma il vero rimedio legale è il ricorso all'autorità giudiziaria, mezzo di assicurare la notificazione dell'ingiunzione da parte dell'agente al debitore.

Mi sembra che io aveva già accennato (e forse se l'onorevole Mancini fosse stato presente si sarebbe dispensato da alcune osservazioni su questo particolare) che non può essere affatto questione, nella notificazione dell'ingiunzione dell'agente delle finanze, del messo che è incaricato per l'esazione delle imposte; la notificazione si fa, lo dice la legge precedentemente, e tutte le leggi le quali sono in pieno vigore, si fa dal messo, dal servente comunale, da colui che è incaricato dell'esecuzione dell'intimazione degli atti che si fanno da parte dell'agente delle finanze medesime.

Ma si diceva: va bene, avremo un ufficiale pubblico, ma mancano due cose, manca la sicurezza del chi sia tra questi ufficiali quello che ha fatto la notifica, perchè si suppone, secondo accennava l'onorevole Mancini, che si rilasci una carta con la firma dell'agente senza che consti della *relata* che fa l'usciera sia della persona a cui si lascia la copia della notificazione, sia della persona, cioè dell'incaricato della notificazione stessa.

Replico: potrà esservi un errore, potrà esservi un abuso pel quale ognuno avrà il diritto di dire: questo atto che mi è notificato non mi fa decorrere il tempo perchè non è legale; ma nel senso della legge, ma nelle disposizioni precise della legge e secondo la pratica, di che invoco la testimonianza di un uomo verosimilissimo in questa materia, l'onorevole mio collega De Luca, l'usciera dice sempre: « Io sottoscritto usciera, messo, ecc. certifico di aver rilasciato la notificazione sopra indicata al domicilio e alla persona A, il giorno tale. »

PRESIDENTE. Pareva che di ciò dubitasse l'onorevole Mancini.

RAELI. Può essere certo che è così.

In quanto all'opposizione, la parte interessata, se vuole, può anche farla per mezzo d'usciera, ed è nel suo diritto di farne constare. Ma, indipendentemente da ciò, quel registro, che l'onorevole Mancini con tanta maestria ed intelligenza richiedeva, esiste realmente

nella cancelleria comunale, perchè si è voluto sempre chiamare l'autorità comunale come garanzia per i contribuenti, e colui che presenta un atto ha diritto di avere ricevuta dell'atto che ha presentato.

La Commissione adunque, non per opposizione o per capriccio, ma perchè la crede superflua, non stima necessaria la proposta modificazione, perchè già la disposizione invocata esiste perfettamente nella legge. Che se a questa disposizione si manca, non può a questa mancanza provvedere una disposizione nuova che venisse adottata, ma avvi d'uopo del rigore che ha inculcato e che usa l'onorevole ministro per le finanze, vale a dire la nullità dell'atto se non sono osservate le formole dalla legge prescritte.

MINISTRO PER LE FINANZE. La questione sollevata dall'onorevole Mancini credo sia completamente risolta nel senso dei suoi desiderii, come accennava l'onorevole presidente della Commissione, dall'articolo 85 del regolamento 25 agosto del 1870 di cui darò lettura, se la Camera me lo permette:

« La notificazione è fatta dal serviente comunale mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso sarà consegnato nella casa della sua residenza ad uno della famiglia o ad un addetto alla casa od al servizio del contribuente.

« In mancanza del contribuente o delle persone sopra indicate, l'avviso sarà affisso alla porta dell'abitazione del contribuente, e il serviente ne fa attestazione.

« Per gli enti indicati nel primo paragrafo dell'articolo 64 la consegna è fatta al loro rappresentante od a chi ne fa le veci.

« Il serviente comunale ritirerà sempre ricevuta dal consegnatario e nel caso di affissione la sua attestazione terrà luogo di ricevuta.

« La ricevuta e l'attestato si fanno a cura del serviente comunale sopra apposito registro a matrice dal quale il segretario comunale stacca le ricevute *figlie* e le spedisce giorno per giorno all'agente cui verrà restituito il registro stesso, terminata la consegna degli avvisi.

« Quando il contribuente non abbia residenza nel comune, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il segretario del comune certifica sul registro l'eseguita affissione. »

Crede che queste formalità sieno precisamente quelle che con perfetta ragione desidera l'onorevole Mancini.

MANCINI. Prima di tutto l'articolo 85 cui accenna l'onorevole ministro delle finanze, essendo contenuto in un semplice regolamento, è inapplicabile per quanto concerne una nuova legge, e potrà diventare applicabile solo quando la legge lo dica. Di che si parla in quest'articolo 85? Si parla delle rettificazioni d'ufficio e delle dichiarazioni d'ufficio che fanno gli agenti delle

imposte allorquando il contribuente, avendo ommesso di fare la dichiarazione dei suoi redditi, l'agente delle imposte vi supplisce. È dunque un atto di natura speciale per quest'occasione sola, in cui, non essendovi nozione di veruna imposta che sia dovuta dal contribuente, nè essendovi altro dato del suo debito fuorchè questa dichiarazione o rettificazione che procede da una iniziativa ufficiale dell'agente dell'imposta, l'articolo 85 ha stimato essere necessario di provvedere acciò ne pervenisse la notizia al contribuente medesimo, il quale altrimenti non sarebbe, nè potrebbe essere debitore, non avendo avuto mai notizia del debito suo.

Infatti l'articolo 85 comincia con queste parole, che non debbono perdersi di vista:

« Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono essere notificate ai contribuenti coll'avviso di cui si dà qui la formola. »

E, confrontando l'articolo 85 coll'articolo 83 che di poco lo precede, il concetto è chiarissimo, perchè nell'articolo 83 si dice che:

« Le dichiarazioni e le rettificazioni o sono presentate dai contribuenti, e allora si notano nel relativo registro a matrice; o sono invece, in loro mancanza redatte d'ufficio, e allora sono appunto portate a notizia del contribuente cogli avvisi la cui forma è regolata dall'articolo 85. »

Ora qual è l'oggetto della legge attuale?

Non si parla più d'imporre; la imposta è stata determinata: sarà determinata con la volontaria dichiarazione del contribuente, o risulterà da una dichiarazione d'ufficio; anzi il caso ordinario è il primo. Viene la legge e stabilisce che, quante volte l'agente delle imposte crede di scoprire che vi sia stata una inesattezza, una considerevole reticenza del contribuente, ha diritto di fare al contribuente stesso una novella domanda, cioè di domandargli la sopratassa; e, facendogli questa domanda, il contribuente ha un termine stabilito nella legge medesima perchè se ne richiami o rettifichi.

Il richiamo a cui si riferiva l'articolo 85 era un richiamo semplicemente amministrativo; noi, variando nella legge attuale il sistema proposto dalla Commissione, togliamo di mezzo il richiamo amministrativo, almeno nella via gerarchica, e scriviamo un termine perentorio e di rigore perchè sia proponibile l'azione giudiziaria.

Badate bene, signori, che questo termine equivale ad una completa prescrizione di quell'azione che pure si voleva accordare al contribuente.

Ho io ragione, oppure no, di preoccuparmi che per determinare su questa fatale e cortissima prescrizione, sia assicurato che il punto di partenza risulti da un documento legale fatto, se volete, colla maggior semplicità di forme, ma in modo tale che sia possibile farne fondamento, se occorre, di un'azione penale?

Certamente nessuno risponderà: no. Ed io sono lontano dal temere che la Commissione, composta di così onorevoli ed egregi uomini, possa resistere a' miei desiderii, come diceva testè l'onorevole Raeli, solo per non accogliere la mia preghiera. Nulla è più lungi di ciò dal mio pensiero; questo non può entrare nella mente di chicchessia; ma la questione è di sapere se non cadiamo inavvertentemente in un equivoco, quando noi crediamo già approvato nelle leggi e nei regolamenti esistenti quello che forma l'oggetto dei miei voti.

Questo riguarda la disposizione dell'articolo 85. Ora mi sia permesso di aggiungere su questo articolo una seconda osservazione.

Questo articolo non dice che deve essere fatta una relazione firmata dal messo o dall'inservente comunale, e che il contribuente abbia diritto di farsela lasciare nelle mani e di conservarla. E badate, signori, che questo è il solo titolo, di cui il contribuente può servirsi, sia per dimostrare la tempestività dei suoi reclami, sia per proporre una querela di falso contro chi sostenesse invece che sia stata la notificazione fatta in un giorno diverso.

L'articolo 85 vuole nient'altro che questo. La notificazione si fa dall'inservente comunale, mediante la consegna dell'avviso alla persona del contribuente, ritirando contemporaneamente la ricevuta dal consegnatario.

Dunque, badate, non consiste in altro la notificazione che nell'atto materiale della consegna dell'avviso, ed il contribuente niente ha nelle mani, meno l'avviso che gli è stato rilasciato, senza che dal medesimo apparisca che il tal messo ha consegnato quest'avviso e nel tal giorno. Quest'affermazione è indispensabile, perchè egli sia sottoposto alla responsabilità penale in caso che abbia affermato il falso.

È verissimo che la ricevuta la ritira l'inservente comunale; il che significa che va nelle mani dell'agente delle imposte; ma posso io costringere il mio avversario in un giudizio a presentare documenti che sono presso di lui, e che può dire di avere anche dispersi?

Mancano dunque garanzie sufficienti, finchè non si stabilisca che una relazione, in qualunque modo concepita, sia scritta, colla firma dell'inservente comunale, ai piedi dell'intimazione della sopratassa, e che questa intimazione, munita della sua relazione, rimanga nelle mani del contribuente.

Per quanto riguarda poi l'opposizione, ho anche dubbio che vi sia un registro, come si è accennato, perchè l'articolo 89 del regolamento è così concepito:

« Contro l'operato dell'agente il contribuente può reclamare alla Commissione comunale o consorziale.

« Di questo reclamo prodotto sarà, se richiesta dagli interessati, rilasciata ricevuta staccata da un registro a matrice, secondo il modulo E. »

Ci troviamo pertanto in un nuovo equivoco.

È verissimo che esiste un registro a matrice dei richiami; ma sono richiami amministrativi, richiami che hanno luogo in un altro periodo anteriore, cioè quando si tratta di accertare il reddito e quando si ha diritto di reclamare presso la Commissione comunale o consorziale.

Io pregherei la Commissione a non contentarsi della persuasione in cui, per ora, è taluno dei suoi membri, che, cioè, a questo si sia già provveduto. Se realmente si ha la persuasione di avervi già provveduto, io non insisto; ma si rileggano gli articoli del regolamento e si vegga se veramente quei registri che ivi sono prescritti siano indubitatamente applicabili a quanto si contiene in questa nuova legge, oppure no. Si converrà facilmente che, anche nel caso di un semplice dubbio, l'argomento è troppo grave, l'interesse dei contribuenti è troppo importante e generale, perchè ciò debba lasciarsi alle controversie forensi.

La nostra intenzione è di accordare ai contribuenti, i quali si credono lesi da una sopratassa che esorbita dal loro dovere ordinario di semplici contribuenti, e che, si chiami o non si chiami una pena, certo non v'è alcuno di noi che vorrebbe soffrire il diritto a promuovere giudizialmente una domanda contro l'agente delle imposte. Si vuole circoscrivere l'esercizio di questo diritto in un termine brevissimo? Si faccia; ma se da un più accurato esame di quanto si contiene nei regolamenti risulta che qui si parla di registri e di notificazioni che non sono chiaramente, e senza dubbio veruno applicabili a queste intimazioni di sopratasse ed ai relativi reclami, non amministrativi, ma giudiziari, la Commissione mi permetterà che io insista nella preghiera fatta, che essa voglia colla sua usata cortesia supplirvi, aggiungendo od un'alinea all'articolo 5, od un articolo separato prima che si chiuda la discussione di questo disegno di legge.

RAELI. Se mi permette l'onorevole presidente, dirò poche parole per mia giustificazione.

Io dissi che tutti gli atti che fa l'agente di finanza, e particolarmente questi chiamati ingiunzioni per le tasse pecuniarie, si notificano con una forma speciale che è quella portata dall'articolo 88 della legge sul registro. (*Interruzione a bassa voce a sinistra*)

Scusino, io giustifico le mie parole. Proponete ciò che volete, perchè su questo particolare io non sono uso ad escludere qualunque siasi proposta la quale possa giovare a meglio tutelare i diritti dei contribuenti. E credo di averne dato sufficienti prove alla Commissione in questo progetto di legge. Giustifico soltanto la mia proposizione, che un procedimento per la notifica di queste ingiunzioni vi era, e nel modo il più solenne ed il più sicuro.

Ecco l'articolo 88:

« Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse di registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge è l'ingiunzione.

« L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del registro, di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal giudice di mandamento o pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del registro che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, od al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenti. L'intimazione è fatta per mezzo d'uscieri, il quale ne stenderà relazione sull'ingiunzione originale.

« Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall'ordinaria procedura civile per le citazioni... »

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ma in quell'articolo si parla dell'uscieri. Ora, pare chiaro che alcuni membri della Commissione stessa si riportano ad altra legge o regolamento in cui quest'ufficio è affidato all'inservente comunale.

Il deputato Raeli si riferisce ad una legge che riguarda le pene pecuniarie...

RAELI. Perfettamente.

PRESIDENTE... per cui può nascere il dubbio sulla legge da applicarsi in questo caso.

RAELI. Se mi permette, nella legge della ricchezza mobile e nel regolamento, parlo del regolamento del 1864, che fu fatto per l'espressa delegazione avuta dalla legge, e che fa parte della legge stessa ed a cui non si deroga con questa perchè non riguarda che norme speciali per l'applicazione delle multe; si è detto e si è stabilito che per tutti gli atti che si fanno per ingiunzione e per determinazione e per le sopratasse e pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge sul registro, come è stato *annunziato* per la tassa di manomorta, per le tasse di successione ed altre.

Questo usciere non è l'uscieri del tribunale è l'uscieri proprio dell'agente finanziario e, per le disposizioni ulteriori che ci sono state, è stato incaricato il commesso comunale.

Replico che ho accennato a questo per dimostrare come da parte mia non si era inteso allegare un fatto che non aveva un fondamento; era per mia giustificazione, ma se si crede necessario di dire che la notificazione sarà fatta nella forma regolare, si dica pure.

PRESIDENTE. Ad ogni modo si potrebbe dire che sarà fatto a norma dell'articolo.

MANTELLINI, relatore. La Commissione tiene in troppo alto concetto l'onorevole Mancini perchè essa non abbia a preoccuparsi dei dubbi che egli ha promossi sulla legalità di un atto così importante come è la notificazione.

Mi permetta però l'onorevole Mancini di non essere di accordo con lui, che la legge ed il regolamento che

abbiamo non provvedano con sufficiente chiarezza. Infatti l'articolo 85, analizzato testè, coll'acume suo proprio, dall'onorevole Mancini, esordisce colle parole: « le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono essere notificate ai contribuenti con avviso modulo *H, I e K,* » e poi seguita l'articolo a tessere la lunga storia del come nasce, cresce e muore la notificazione.

Or bene, ha egli, l'onorevole Mancini, ancora uno scrupolo che non si applichi questa disposizione alla notificazione delle sopratasse? Io credo di farmi interprete dell'opinione sua proponendo che, senz'altro, all'articolo 5, sul quale non si può più tornare, poichè è stato votato, si aggiunga un breve capoverso, che mi permetterei di così concepire:

« La notificazione sarà fatta nei modi stabiliti per la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio. »

Quando voi avete detto questo, voi avete richiamato nell'articolo 5 tutte, fino ad una, le disposizioni dell'articolo 85 del regolamento.

Siccome le notificazioni di queste dichiarazioni e di queste rettificazioni si fanno nel modo come è stato stabilito, quando la legge si riporti a quel modo di notificazione anche per le sopratasse, mi pare che ogni dubbio debba ritenersi affatto per risoluto.

Io spero che l'onorevole Mancini vorrà tenere conto della buona volontà che la Commissione mette nel secondare i suoi giusti scrupoli, e che troverà che il modo proposto è secondo le sue intenzioni.

MICHELINI. In Inghilterra non si fanno regolamenti. Chieggo di parlare.

MANTELLINI, relatore. Anch'io partecipo all'antipatia dell'onorevole Michelini per i regolamenti; anche a me sono enormemente antipatici. Ma, o signori, ricordate un poco come le leggi si fanno, come le leggi si votano; e, se il regolamento non venisse a supplire alle lacune che dalle leggi si lasciano, come si resterebbe?

MICHELINI. Molto meglio.

MANTELLINI, relatore. Molto meglio? Allora si che gridereste che vi sono delle lacune; allora si che voi direste che non vi è procedimento tracciato, che non vi è nulla che possa attestare della legalità delle intimazioni o delle notificazioni che si fanno. Contentatevi quindi di queste leggi o, per dir meglio, di questi regolamenti che fa il potere esecutivo, con le attribuzioni che gli spettano, anche quando per avventura coi regolamenti si supplisce a vuoti ai quali il potere legislativo avrebbe dovuto pensare e non ha pensato.

Mi permetto quindi d'insistere nella mia proposta e credo che anche l'onorevole ministro non abbia difficoltà ad accettarla; anzi mi fa cenno col capo che non ha difficoltà ad associarvi.

MANCINI. Io ringrazio l'onorevole relatore della Commissione ed i suoi egregi colleghi, dell'accettazione che hanno fatta della sostanza della mia proposta; la quale, siamo pur d'accordo, che potrebbe essere considerata

da alcuni piuttosto come una precauzione, certamente legittima ed utile, che come una assoluta e rigorosa necessità; ma l'importanza della legge della quale ci occupiamo, ci impone scrupolose cautele per l'interesse dei contribuenti, che sono tutto il paese. Ora, solamente nel dissenso che mi pare esistere tra due egregi membri della Commissione quanto alla forma che dovrebbe avere la notificazione e la relativa opposizione, sembra a me preferibile il richiamo delle leggi sul registro, che sono state accennate e lette dall'onorevole Raeli; sia perchè non credo nelle consuetudini del linguaggio legislativo, di richiamarsi a semplici articoli di regolamento; e direi quasi ad immobilizzarli convertendoli in articoli di legge; sia perchè l'articolo 85 del regolamento provvede realmente a notificazioni di un effetto amministrativo. Invece negli articoli accennati della legge sul registro, questa parla di atti che possono produrre un effetto giudiziario; ed infatti nell'articolo 88, determinandosi la forma delle intimazioni, è stabilito che, se non v'è ostacolo, questo atto sia accolto. Ora, a me pare che in questo ordine d'idea sia concepita la legge presente, dappoichè, trascorso quel termine che è scritto per l'opposizione, l'intimazione della soprattassa ha, se non il nome, certamente il carattere e l'efficacia di una ingiunzione.

Io credo che sia un equivoco dell'onorevole Raeli, quello di supporre che in questi casi l'intimazione non è fatta dal vero usciere; perchè l'articolo dice che la ingiunzione, resa esecutoria dal giudice di mandamento, si può intimare mediante consegna per mezzo d'uscieri che ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Ad ogni modo, è certo che trattandosi di un atto che in difetto di qualunque opposizione deve essere efficace e coattivo, è bene che si faccia almeno quello che si fa per un altro atto per cui l'articolo 89 successivo determina che il debitore può provvedersi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e stabilisce che egli richiederà la ricevuta del reclamo giudiziario.

Ora è appunto perchè nella legge, che ora stiamo discutendo, non trattasi che di ammettere un reclamo di natura giudiziaria, mi pare assai opportuno il richiamo di questo articolo.

Quindi sostanzialmente associandomi alla proposta dell'onorevole relatore della Commissione, io proporrei di aggiungere un'alinea all'articolo 5 o farne un articolo separato, così concepito:

« Le notificazioni avranno luogo nella stessa forma stabilita per le ingiunzioni dell'articolo 88 della legge del 21 aprile 1862 sul registro. I richiami giudiziari si faranno nella forma stabilita nell'articolo 89 della stessa legge. »

Solamente io domanderei una spiegazione la quale non potrà mancare per parte dell'onorevole ministro e della Commissione. Siamo d'accordo che questo richiamo giudiziale è di sua natura sospensivo.

Ora, siccome nell'articolo 89 si dice che le opposizioni che si fanno alle ingiunzioni in materia giudiziaria non sono sospensive, ne verrà che questo semplice richiamo non possa far luogo alla sospensione. È quindi necessario soggiungere nella stessa legge che, quante volte esista il reclamo in via giudiziaria, non si possa procedere ad alcuna esecuzione e debbasi attendere l'esito del procedimento giudiziale.

A questo modo ogni mio scrupolo è rimosso ed io avrò l'onore di trasmettere al banco della Presidenza la mia proposta.

(Il deputato Mancini sta scrivendo la sua proposta.)

PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI, DISCUSSIONE E RISOLUZIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Invito intanto l'onorevole De Blasiis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE BLASIS, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sulla proposta per l'abolizione del Comitato ed il ritorno agli uffici. (V. Stampato n° 60-C)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non so se dopo la votazione di questo progetto di legge, il Comitato continui o no a funzionare. Su ciò importerebbe che si deliberasse presto, altrimenti resterebbero sospesi i lavori della Camera.

LA PORTA. Il Comitato continua finchè non sono ristabiliti gli uffici.

MINISTRO PER LE FINANZE. Credo sarebbe bene dichiarare d'urgenza questo progetto.

Una voce a sinistra. Dopo le corporazioni religiose.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vi saranno su questo progetto dei dissenzienti da una parte e dall'altra della Camera. Mi pare però che in massima la proposta sia generalmente gradita. Io proporrei quindi che la stessa fosse posta all'ordine del giorno per la prima seduta pubblica straordinaria da fissarsi.

BRESCIA-MORRA. Io pregai ieri l'onorevole presidente a far cancellare questa seconda parte dell'ordine del giorno che riguarda le sedute del mattino, appunto per evitare che venga di tanto in tanto qualche deputato, come ha fatto ora l'onorevole ministro, a proporre che si metta questo o quel progetto all'ordine del giorno per le sedute straordinarie. La Camera non ha ancora stabilito di tenere sedute straordinarie, e quindi io chiederei che si togliesse dall'ordine del giorno quella seconda parte che vi si riferisce. Quando la Camera creda di tenere sedute straordinarie, io mi propongo di dimostrare, come meglio potrò, l'inutilità di una tale disposizione.

Rinnovo quindi la preghiera all'onorevole presidente di far cancellare, se crede, la seconda parte dell'ordine del giorno, fino a che la Camera non abbia presa una deliberazione.

FINZI. Contrariamente a quanto propone l'onorevole Brescia-Morra, che cioè si abbiano da cancellare dall'ordine del giorno le sedute straordinarie, io domando che lunedì se ne tenga una in cui primieramente si discuta la proposta di cui ha presentata testè la relazione l'onorevole De Blasiis, se pure sarà stampata e distribuita in tempo; in caso contrario, si proceda alla discussione sul progetto di legge che si riferisce al riordinamento del personale addetto alla custodia delle carceri.

L'urgenza di questo progetto di legge mi viene dimostrata da questo fatto, che vale più di ogni altro argomento, che cioè carcerati fuggono dalle carceri, e che carcerieri non se ne trovano perchè sono male pagati; per questi motivi ritengo che l'urgenza sia giustificata.

BRESCIA-MORRA. Mi duole di dovermi opporre alla proposta dell'onorevole preopinante in quanto al tenersi sedute straordinarie, e mi vi oppongo non già perchè io non abbia a cuore come lui di affrettare i lavori della Camera, ma appunto per affrettare questi lavori io trovo che sia inopportuno il mezzo da lui proposto di tenere sedute straordinarie.

Tutti sanno, e tutti abbiamo visto che le sedute straordinarie non significano altro che non far nulla nè nella prima, nè nella seconda, poichè si viene alla prima seduta a mezzogiorno per terminarla ad un'ora, e poi non si incomincia la seconda che dopo le tre.

Io proporrei invece che si tenesse una seduta ordinaria tutti i giorni e che le sedute cominciassero al tocco preciso, e durassero sino alle sette, e così noi avremo sei ore di lavoro serio. Qualora questa mia proposta venisse accettata, proporrei che si facesse ogni giorno all'aprirsi della seduta l'appello nominale.

Colle sedute straordinarie poi, oltre al far niente, dovremo mandare alle calende greche il Comitato che ancora abbiamo, non essendo ancora abolito.

Ne scapiterebbe la serietà della discussione e la utilità sua anche per la discontinuità delle idee che si avrebbe discutendo a metà una legge nella prima seduta, e ripigliandola il giorno dopo, per cominciare a discutere un'altra legge nella seconda seduta, e rimandarla al giorno dopo similmente. Se realmente tutti facciamo il nostro dovere come abbiamo interesse ed obbligo di farlo col venire tutti all'una per andare fino alle sette, noi faremo un lavoro immenso in questo mese e mezzo che ci rimane dell'attuale periodo legislativo e avremo così ottenuto lo stesso intento senza dire o far dire che facciamo due sedute al giorno, che poi in sostanza significa non averne fatta neanche una seria ed efficace.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io appoggio la proposta dell'onorevole Finzi, e mi rincresce che tale non sia l'opinione dell'onorevole Brescia-Morra. Ma io, facendo appello alla memoria dei miei colleghi, dico: nei mesi scorsi abbiamo sì o no dato disbrigo a una

grandissima quantità di leggi mediante queste sedute straordinarie mattutine?

BRESCIA-MORRA. Il modo?

MINISTRO PER LE FINANZE. Il modo? Scusi, quando non ci è opposizione...

BRESCIA-MORRA. Domandatelo a Mantellini.

MINISTRO PER LE FINANZE... quando non c'è opposizione si approvano talvolta 10, 12, 20 proposte. Ciò accade anche nei Parlamenti i più seri e i più antichi del mondo.

Crede egli, l'onorevole Brescia-Morra, che vi siano deputati i quali vogliano fare delle parole inutili, quando si tratta di leggi a riguardo delle quali c'è accordo nella sostanza?

Io non ho autorità persuasiva sopra nessuno, e tanto meno sull'onorevole Brescia-Morra. Mi sia però permesso di osservare che vi sono tanti lavori di minore importanza a cui l'esperienza c'insegna che si può provvedere con minor spazio di tempo nelle sedute straordinarie, riservando le sedute ordinarie esclusivamente per progetti di maggiore importanza. E poi, stare per 6 o 7 ore in seduta, è presto detto. (*Interruzioni a sinistra*)

Per me credo che l'esperienza fatta ci insegni che il sistema delle sedute straordinarie non sia cattivo. Pregherei quindi l'onorevole Brescia-Morra a non voler insistere nella sua opposizione. Noi stiamo per entrare nella discussione di una grande legge che ci deve occupare seriamente. Non intralciamone dunque l'andamento, e discutiamo in sedute straordinarie gli altri progetti di interessi minori o locali i quali se non sono soddisfatti danno luogo a lagnanze.

Del resto la combinazione delle sedute ordinarie destinate alle grandi leggi e delle sedute straordinarie destinate alle leggi minori è come un precedente già stabilito. Infatti vediamo che la seconda parte dell'ordine del giorno è per la prima seduta pubblica straordinaria da fissarsi, il che vuol dire che già settimane addietro la Camera decise di continuare, quando si sarebbe riunita, lo stesso sistema.

Prego dunque l'onorevole Brescia-Morra a farmi questo favore di non insistere nella sua opposizione. Se insistesse non mi rimane che unirmi all'onorevole Finzi e pregare la Camera a voler aderire alla sua proposta.

LAZZARO. Dacchè l'onorevole De Blasiis ha presentato la relazione colla quale si uccide finalmente il Comitato, tanto antipatico all'onorevole Sella, io non credeva in verità che egli cogliesse questa occasione per sollevare una discussione interrompendo l'esame della legge sulle multe.

Io non ho capito, per dir vero, e non comprendo ancora il fine vero per cui l'onorevole ministro per le finanze ha preso la parola in questo momento; ma, dacchè l'ha presa, io gli faccio notare che è in contraddizione con se medesimo cioè fra la sua premessa e le

conseguenze. Che cosa infatti ci ha detto? La Camera, nella settimana prossima, è in via d'entrare nel largo mare delle discussioni importanti, serie, non perturbiamo questo mare largo e solenne.

E come egli non vuole perturbarlo? Coll'introdurre altre discussioni nel mattino, discussioni che fanno stare occupata la Camera fino alle due. Ora mi pare che questo non sia entrare largamente nel campo delle discussioni serie, ma sia invece un perturbarlo. L'onorevole ministro, che è antico deputato, ricorderà benissimo che molte volte nel passato si è cercato di tentare la prova delle due sedute, fu anzi messo in pratica questo sistema, ma quasi unanimemente si è sempre riconosciuto che si perdeva più tempo facendo due sedute ciascuna di due ore, anzichè facendone una sola dal tocco fino alle sei.

LA PORTA. Ha ragione.

LAZZARO. L'esperienza degli anni scorsi dimostra che un tale sistema ci cagiona una perdita di tempo. Ora mi sembra che se ne perda meno tenendo una seduta nel modo indicato dall'onorevole Brescia-Morra, anzichè tenendone due.

Ma considero la questione sotto un aspetto più elevato. Per ragioni delle quali alcune sono giuste e serie, ed altre no, la Camera da alcuni giorni presenta uno spettacolo che non deve incoraggiarci molto ad entrare in una via che ci condurrebbe sempre più a darne dei simili; il che avverrebbe tenendo due sedute al giorno.

È vero che le proposte di legge che si discutono il mattino non hanno la stessa importanza di quelle che si discutono nelle ore pomeridiane; ma non è men vero che nelle ultime sedute mattutine tenutesi, è sorto un grido generale di riprovazione da parte del pubblico e da parte dei deputati presenti nel vedere leggi molto importanti, leggi che dovevano dar luogo alla spesa di milioni, discutersi con un molto scarso numero di deputati. A far bene le cose si può tenere una sola seduta più lunga; ma ove se ne tengano due, si faranno male e con perdita di tempo gli affari del paese.

PRESIDENTE. Debbo rettificare un'asserzione dell'onorevole Lazzaro.

Non è mai accaduto che si sieno discusse importanti proposte di legge con un numero così scarso di deputati.

LAZZARO. Onorevole Pisanelli, la memoria non m'inganna punto in questo momento. È un fatto che in molte sedute mattutine abbiamo discusso proposte di legge che importavano spese ragguardevoli con un numero molto esiguo di deputati, e questo fatto produsse cattivo senso in coloro che l'osservarono.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Lazzaro: credo benissimo che la memoria non l'inganni, ma credo altresì di non errare dicendo che non si è mai discusso un disegno di legge importante senza che il numero

dei deputati presenti fosse sufficiente per garantire una seria discussione.

LAZZARO. È questa una osservazione che un presidente non può a meno di fare; l'accetto quindi per quel che vale e vado avanti. (*Si ride*)

Ho fatto queste dichiarazioni nell'interesse della cosa stessa. Che la proposta di modificazione del regolamento si discuta domenica, lunedì o martedì non importa nè punto nè poco. La Camera può mutare il suo regolamento in quel tempo che vuole; in tutte queste questioni di regolamento io non ci voglio entrare: io stavo nella questione della proposta dell'onorevole Brescia-Morra, cioè che una lunga seduta ordinaria ha dato maggior frutto che non due brevi ed interrotte.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vi è una considerazione abbastanza grave che mi viene suggerita dai miei colleghi che appartengono all'altro ramo del Parlamento e che la Camera non dubito apprezzerà.

Avemmo già dal Senato le lagnanze più vive per la ineguale distribuzione del lavoro parlamentare e per il modo con cui gli giungono i progetti di legge deliberati nella Camera.

Se a partire dalla settimana prossima noi non ci occupiamo d'altro progetto che di quello delle corporazioni religiose, la cui discussione non può essere breve... (*Risa ironiche del deputato Lazzaro*)

L'onorevole Lazzaro sorride... Io credo che i due rami del Parlamento si debbono avere sempre dei riguardi tra di loro. Dico adunque, se non si ricorre al rimedio delle sedute straordinarie, come propone l'onorevole Finzi, il progetto delle corporazioni religiose occasionerà una discussione di due o tre settimane almeno, e niun progetto nel frattempo da questo ramo del Parlamento sarà presentato all'altro. Subito dopo saranno discussi dei progetti a iosa e saranno approvati tutti in una volta. Allora il Senato ha troppa ragione di dirci: ma, signori ministri, curate almeno che la distribuzione dei progetti di legge succeda in un modo più conveniente e più decente.

Io spero pertanto che a quest'ultima considerazione, che mi pare molto seria, si arrenderà tutta la Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi propone che si abbiano a tenere due sedute al giorno, una straordinaria e l'altra ordinaria.

L'onorevole Brescia-Morra, all'incontro, propone una seduta sola ordinaria al tocco preciso.

FINZI. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Mi pare sia esaurita la discussione.

FINZI. Ma io non ebbi campo di sviluppare la mia proposta.

PRESIDENTE. Non è il caso!

FINZI. Quanto meno si tenga anche conto della seconda parte della mia proposta.

PRESIDENTE. Sì, è duplice, ma non si può valutare la seconda parte finchè non è approvata la prima.

La proposta dell'onorevole Finzi contiene due parti. La prima che si abbiano a tenere due sedute, una ordinaria l'altra straordinaria, e la seconda tende a fissare l'ordine del giorno per le sedute straordinarie nel seguente:

1° Abolizione del Comitato;

2° Discussione del progetto di legge relativo al riordinamento del personale addetto alla custodia delle carceri, ecc.

Metto ai voti la prima parte della proposta dell'onorevole Finzi, che cioè si debbano tenere, come si è già fatto, due sedute al giorno, una ordinaria, l'altra straordinaria.

(È approvata.)

Ora metto ai voti la seconda parte della proposta, che cioè le sedute straordinarie debbano cominciare lunedì coll'ordine del giorno ora da me letto.

(È approvata.)

Invito l'onorevole Mantellini a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MANTELLINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pei danni della guerra. (V. Stampato n° 99-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

VARÈ. Io domanderei alla Camera di dichiarare d'urgenza e di concedere la precedenza al progetto di legge su cui fu testè presentata la relazione. Credo che non sarà difficile dimostrare la ragionevolezza di questa domanda.

Questo, del risarcimento dei danni di guerra, è un problema, la cui soluzione è stata molte volte differita, perchè pareva di una grande difficoltà. Gli studi che furono fatti dalla Commissione sembra che abbiano potuto semplificare di molto ciò che prima si presentava assai complicato. Così sarà resa più facile la discussione e la soluzione del problema medesimo, il quale d'altronde ha un'intrinseca ragione d'urgenza, perchè si tratta non solo di adempirè più atti di giustizia, ma di far cessare lo stato eccezionale per cui in molte parti dello Stato una serie d'interessi e di diritti, che in massima non sono stati contrastati da nessuno, hanno collo stato odierno della legislazione impossibilità ad essere esperiti. C'è dunque una serie di crediti che in questo momento sono riconosciuti in teoria, e non si possono far valere. Una volta risolto il problema, allora tutto rientrerà nell'ordine naturale delle cose, in quello che è pure l'ordine naturale del nostro sistema legislativo e costituzionale.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per mia parte debbo pregare la Camera, prima di deliberare questa urgenza e precedenza, a voler pigliare cognizione delle proposte della Commissione.

L'onorevole Varè non vorrà opporsi, io spero, a ciò

che chiedo, perchè egli stesso deve intendere come non si possa domandare una deliberazione, allorchè sorge contestazione, come si fa ora per parte mia, se i giudici non conoscono i documenti della divergenza.

PRESIDENTE. Dunque sarà deliberato sulla urgenza dopo che i deputati avranno preso conoscenza della relazione.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Torniamo ora all'aggiunta da farsi all'articolo 5.

Ci sono due proposte. Non so se la Commissione sia informata di quella fatta dall'onorevole Mancini, la quale, nel concetto, s'identifica con quella dell'onorevole relatore.

La proposta dell'onorevole Mantellini dice così:

« La notificazione sarà fatta nei modi stabiliti per le dichiarazioni d'ufficio. »

Il deputato Mancini propone che si dica:

« Le notificazioni avranno luogo per mezzo del serviente comunale... (*Conversazioni a destra*)

Una voce a sinistra. Legga forte.

PRESIDENTE. Quando non si ascolta e si parla, è inutile leggere.

« Le notificazioni avranno luogo per mezzo del serviente comunale nelle forme stabilite per le ingiunzioni dall'articolo 88 della legge del 21 aprile 1862 sul registro.

« I richiami per l'esperimento dell'azione giudiziale si faranno nelle forme stabilite dall'articolo 89 della medesima legge. »

MANTELLINI, relatore. Mi permetto di far osservare all'onorevole Mancini che le nostre divergenze sono di molto attenuate, e che pure resta tale screzio per il quale noi andremmo ad introdurre una doppia procedura nelle conseguenze dell'accertamento delle tasse dirette.

È vero che si vuole introdurre, o, per meglio dire, nel sistema dell'onorevole Mancini si è sostituito l'inserviente comunale all'usciera, come porterebbero gli articoli della legge del registro ai quali egli ricorre; ma però quegli articoli restano pur sempre, ed essi regolano la notificazione di un atto di natura molto diversa da quello di cui oggi facciamo parola. Imperocchè ivi si parla della notificazione dell'atto d'ingiunzione (ed ingiunzione vuol dire precetto a pagare), mentre qui si tratta di notificare al contribuente come egli fu colpito da una sopratassa. Non è dunque la stessa cosa; la dichiarazione dell'agente, che quel tale contribuente resta colpito da sopratassa, è l'ingiunzione che fa l'agente a carico del contribuente, perchè paghi la sopratassa. Di più, una volta che voi ricorrete alla legge del registro, voi dovrete accettarla tale quale essa è.

E non vi accomoderebbe punto di accettarla, onorevole Mancini, imperocchè, dietro quell'ingiunzione, l'obbligo di pagare è talmente assoluto, che chi si vuol fare opponente, ha bisogno di mettersi in regola, ha bisogno innanzitutto di pagare: *solve et repete*, mentre nel sistema adottato dalla proposta di legge, che ora noi stiamo discutendo, questa condizione non c'è. Nel nostro sistema bisogna lasciare esaurire i termini del procedimento giudiziario, al quale può pur sempre ricorrere il contribuente contro la sopratassa che gli è stata comminata dall'agente delle tasse. Quindi, invece di migliorare, voi peggiorate; invece di rendere facile, voi rendete complicato il procedimento e lo rendete anche più dispendioso.

Ora, siccome noi siamo tutti animati dal medesimo sentimento, dal sentimento cioè di soddisfare al bisogno che la notificazione venga fatta e che resti accertato chi la fa e il giorno in cui essa è fatta, notate che a questo bisogno è provveduto col sistema che è in vigore ed al quale si riferisce la formula che la Commissione avrebbe proposto in aggiunta all'articolo 5.

Quindi, se non è veramente amore di paternità che per avventura faccia insistere l'onorevole Mancini nell'emendamento che esso ha proposto, io lo pregherei di accostarsi a quello della Commissione, che traduce la medesima idea, che traduce il medesimo concetto, che va al medesimo fine e che ci va per una via più spedita e che ha il merito di non introdurre una procedura differente dalla procedura che si segue per tutte le altre notificazioni ed atti di questo genere.

Almeno questa è l'opinione della Commissione, alla quale ora resta di sapere quale sia l'opinione del ministro.

PRESIDENTE. Il ministro l'ha già implicitamente dichiarata.

La parola spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Prego l'onorevole relatore della Commissione d'essere persuaso che non posso avere affetto di paternità per un tal figlio, piuttosto la paternità appartiene ad uno dei suoi egregi colleghi della Commissione. A me duole che questo dissenso tra due rispettabili colleghi della Commissione induca noi in una superflua perdita di tempo.

Io credo che la proposta, come è stata ultimamente formulata dall'onorevole relatore, non sia nè completa nè soddisfacente. Ma sono indifferente, purchè si stabilisca la necessità di una relazione, e d'una relazione firmata da chi sia responsabile dell'eseguimento della notificazione: questo è ciò che io unicamente desidero.

Se dunque si vuol dire che la notificazione deve essere fatta con relazione firmata dall'inservente comunale, aggiungendovi quelle forme che sono indicate nell'articolo 88, non essendo conveniente di citare un articolo del regolamento, io mi arrendo, e non ho difficoltà.

Se non che prego la Commissione di osservare che,

dal momento che noi apriamo l'adito ad un'azione giudiziaria, è indubitato che il contribuente che si vuol servire di quest'azione deve sostenere un giudizio; non ci è rimedio, egli si rivolge al tribunale, e promuove nelle forme un procedimento giudiziale. Quale difficoltà, quale inconveniente vi è, a fronte dell'iniziativa d'un procedimento giudiziale, a richiedere una notificazione legale, una notificazione che abbia garanzie maggiori ancora delle notificazioni amministrative?

Posto ciò, io mi permetto di pregare l'onorevole relatore della Commissione a vedere se, per amore anche di brevità, possa rimanere la proposta come fu da me formolata. In caso contrario dovrà tollerare (e questo farà perder tempo) che io modifichi la sua proposta aggiungendovi quello che mi pare costituisca la sostanza del mio desiderio.

RAELLI. Ho chiesto la parola per escludere l'idea accennata dall'onorevole Mancini, d'una discordanza nella Commissione tra me e l'onorevole Mantellini.

Quando ho parlato della legge del registro era per accennare che le notificazioni delle quali ora si tratta sono eseguite colle forme di quelle leggi, poichè erano degli atti simili. Col sistema che si è introdotto nella legge attuale è veramente un procedimento staccato, distinto assolutamente dal procedimento d'accertamento quello che si fa per l'applicazione della multa.

Però, l'onorevole Mancini, letto l'articolo 88, ha potuto ben comprendere come si può invocare soltanto in quanto alla forma della notificazione, perchè in tutto il resto gli articoli 88 e 89 non sono affatto applicabili, come osservava benissimo l'onorevole Mantellini, in quanto che vi si dice che l'ingiunzione è resa esecutoria dal pretore, ed era il pretore poi che ne ordinava la notificazione. Oggi, all'incontro, da parte della Commissione, a questa ingiunzione esecutoria si è sostituito un atto di citazione che fa l'agente. L'agente delle imposte non fa altro che avvertire il contribuente che egli, nel senso dell'amministrazione delle finanze, è colpito dalla sopratassa stabilita dalla legge. Dopo questa notificazione, il contribuente o acquiesce a questa intimazione, oppure ricorre contro la stessa; ma malgrado la sua quiescenza e la sentenza che avrebbe respinto il ricorso, non è il caso di procedere all'esecuzione, perchè con l'articolo seguente poi si vuole che, dopo tutti questi atti, si venga a ciò che costituisce il titolo esecutivo per le multe, che è la formazione dei ruoli. Sono i ruoli che sono resi esecutivi dal prefetto; ecco dunque come non si può affatto applicare tutto il procedimento degli articoli 88 e 89 del registro alle multe, con le nuove disposizioni che si sono fatte.

A me premeva di accennare questo per escludere il dissenso tra i membri della Commissione. In quanto alla questione perchè si vuole che la notifica sia accompagnata, ed io credo che sia una giusta pretesa, da una sufficiente garanzia della intimazione ai contri-

buenti, mi permetterei di proporre che la notificazione fosse fatta dal serviente comunale, il quale ne stenderà relazione sull'atto di notificazione.

In questo modo, mi pare che sia assicurato ciò che si vuole da molti, che cioè la cosa sia spedita e con minor dispendio, e si ha la relazione, che era ciò che voleva l'onorevole Mancini.

MANCINI. Mi duole che l'onorevole Raeli quasi mi faccia appunto di non avere ben comprese le sue parole, che hanno dato occasione a questa discussione. Egli tanto intendeva di invocare l'articolo 88 come applicabile integralmente al caso che ha voluto sostenere, che era superflua la mia proposta, perchè l'articolo 88 era già al caso medesimo applicabile.

Chechè ne sia, io credo che, conciliando e fondendo insieme e la prima formola proposta dall'onorevole Mantellini e quella dell'onorevole Raeli, si potrà per avventura finire per comporre una così gran lite che ci ha finora trattenuti. Ed in tal caso la formola potrebbe essere questa :

« Le notificazioni si faranno dall'inserviente comunale con relazione da lui sottoscritta nei modi e nelle forme prescritte per la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio. »

È necessario parlare del modo per sapere a quale persona deve consegnarsi. Se non si trova alcuno, si farà l'affissione.

« I richiami per l'esperimento dell'azione giudiziaria si notificheranno all'agente delle imposte. »

(Breve pausa — Il ministro delle finanze e il deputato Mancini si recano al banco della Commissione per concertarsi sulle proposte.)

PRESIDENTE. Dunque pare che tutte le proposte si sieno fuse nella seguente :

« Le notificazioni si faranno dal serviente comunale con relazione da lui sottoscritta, nei modi e nelle forme prescritte per la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio.

« I richiami per lo sperimento dell'azione giudiziale si notificheranno all'intendenza di finanze nella persona dell'agente delle tasse. »

Pongo ai voti questa proposta, che sarebbe un'aggiunta all'articolo quinto.

(È approvata.)

Si passa all'articolo 7, ora articolo 6, già stato discusso.

Lo rileggo :

« Esaurito il procedimento e trascorso il termine assegnato nei precedenti articoli, le soprattasse si iscrivono in ruoli distinti da quelli delle imposte, e anche questi ruoli, resi esecutori dal prefetto, sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette con le norme, i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte. Quest'aggio sarà a carico dell'erario. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7 (già 8). La pena dalla legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo d'un suo mandatario nel termine assegnatogli dall'avviso, all'agente o alle Commissioni, è dalle lire 5 a 200 ridotta a lire 5 a 50.

« A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'agente, o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e quanto alle società anonime o in accomandita per azioni, dei libri di amministrazione secondo l'obbligo della legge d'imposta. »

(È approvato.)

« Art. 8. La presente legge nelle disposizioni più favorevoli ai contribuenti si applica anche ai casi passati non per anco definitivamente giudicati o transatti negli ultimi accertamenti. »

L'onorevole Della Rocca ha la parola.

DELLA ROCCA. Il ministro delle finanze propose al Re la condonazione di diverse multe in cui erano incorsi molti contribuenti che non avevano rivelato a tempo o avevano fatte inesatte consegne.

All'occasione della mozione fatta dall'onorevole De Luca si vide come gli agenti delle imposte, in questa questione delle multe, si erano regolati con molta precipitazione ed arbitrio e da parecchi reclami si riconobbe che vi erano molti casi in cui di queste multe non si sarebbe dovuto più parlare.

Ora io vorrei sapere dall'onorevole ministro delle finanze se non creda conveniente di stendere un velo sul passato, di condonare tutte quelle multe che sono state effetto del sistema che ora viene innovato colla presente legge. Vi sono molti casi meritevoli di speciale attenzione e di condono ; laonde sarebbe migliore consiglio applicare la frase risaputa : *recedant vetera et nova sint omnia.*

Ora che si è regolata con maggiore equità e con maggiore garanzia questa questione delle multe, sarebbe più conveniente dichiarare una buona volta condonate le multe pel passato, e che per l'avvenire si adopererà tutto il rigore possibile perchè l'erario non sia defraudato nelle sue aspettative.

Io mi auguro di avere una risposta benevola dall'onorevole ministro, ed a questo proposito ricordo a lui ed alla Camera una petizione stampata che, come a me, credo sia pervenuta ad altri, di un tal Leone Forlì che non ho l'onore di conoscere, il quale dice che per la sola dimenticanza da lui commessa di non aver ripetuto il suo reddito di un fabbricato fu multato dall'agente delle imposte.

Questi pretendeva che il reddito del petente dovesse essere elevato, il petente però non potè accedere alle pretese dell'agente ; si discusse la cosa dinanzi alla Commissione e la Commissione diede ragione al reclamante, ritenendo che il reddito doveva rimanere negli stessi limiti in cui era stato per lo passato. Si produs-

sero reclami a Commissioni superiori e le deduzioni del contribuente furono pure dalle medesime mantenute.

Ora, non ostante tutto ciò, non ostante che si fosse riconosciuto come il reddito dovesse rimanere negli stessi limiti in cui era per lo passato, il Forlì fu multato dall'agente per la sola dimenticanza di non avere riprodotta la dichiarazione del reddito precedente. Ora, prosegue questo reclamante: Come? Si è condonata la multa a tanti che avevano rivelato inesattamente o interamente dissimulato i loro redditi, e contro di me la si mantiene solo perchè ho dimenticato di ripetere il reddito negli stessi termini in cui era per lo passato, mentre doveva negli stessi termini essere ripetuto, e le Commissioni hanno ritenuto il reddito invariabile per l'anno in cui si disputava come era stato per gli anni precedenti?

Io ho citato questo caso per dimostrare all'onorevole ministro delle finanze ed alla Camera che vi è da fare molto in ordine a queste multe comminate per lo passato, ed io vorrei che in questa occasione si dicesse una volta per sempre che delle multe passate non si parla più, e che per l'avvenire s'inaugurerà un sistema uniforme e di convenienza nell'interesse del fisco e dei contribuenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo avere dimostrato che in questa questione delle multe sono di un animo così benigno da non potersi desiderare di più. (*Si ride*)

Infatti ricorderà la Camera che vennero condonate tutte quelle multe che si riferivano a redditi concordati coll'agente benchè differissero di molto dalle dichiarazioni state fatte. In questa maniera andarono via forse i nove decimi di codeste multe.

Per le altre poi, non appena la questione sorse ogni cosa fu sospesa, salvo pei condoni nei casi che ne parvero meritevoli in guisa che vengono le vertenze rimaste pendenti, a godere del beneficio della legge.

Per vedere quale sia questo beneficio si consideri che, se si tratta, ad esempio, di fabbricati, come se ne trattava nel caso addotto dall'onorevole Della Rocca, si viene colla nuova legge ad una sopratassa corrispondente alla metà del reddito non dichiarato, mentre dovrebbe per l'antica legge essere corrispondente al triplo di detto reddito. La sopratassa è quindi ridotta ad un sesto.

Se poi si tratta di redditi per cui, non avendosi titolo positivo, resti margine all'apprezzamento, è ancora dedotto il terzo del reddito. Quindi, quando la Camera accetti l'articolo 9 qual è proposto dalla Commissione, si farà al passato un trattamento così benigno, che credo non si possa domandare di più. (*Interruzione a sinistra*)

Intendo dire che non si può veramente domandare di più.

Il condono generale non può, a mio avviso, aver

luogo, perchè vi sono dei casi in cui si è cercato di mancare con tutti i modi immaginabili e possibili. Un condono generale, nella più grande estensione del termine, sarebbe adunque contrario all'equità ed alla giustizia, sarebbe iniquo. Credo che si possa benissimo dare effetto retroattivo ad una legge, ma solo per uno scopo benefico, e qui siamo nel caso. Del resto, l'attenuazione che si fa è già enorme. Per quel che riguarda i fabbricati, si fa, ad esempio, la riduzione da sei ad uno.

Pel caso speciale, di cui parlava l'onorevole Della Rocca, se l'ho bene afferrato, parmi vi sia stato un condono. Me ne informerò meglio. Ma se la memoria non mi tradisce, credo che siano stati contemplati nel condono i casi in cui sia stato concordato il reddito coll'agente delle tasse e in cui non sia risultato aumento di reddito sulla dichiarazione precedente.

Devo però dichiarare che io non potrei impegnarmi in una via di condono assoluto, perchè mi sembrerebbe di far cosa non conforme ai principii di giustizia.

Non ho però mancato di tenere in sospeso tutte le questioni di multe, appunto perchè mi era noto che era intenzione della onorevole Commissione e di molti deputati che si applicasse il trattamento più benigno. Parmi perciò di essermi regolato, almeno per questa parte, in modo da meritare il suffragio anche dell'onorevole Della Rocca.

GUARA. Le osservazioni fatte dall'onorevole ministro sulla proposta Della Rocca sono tali, a parer mio, che devono portare lo stesso onorevole Della Rocca ad avvicinarsi al concetto dell'onorevole Sella, attorno al quale tutta la Camera potrebbe convenire, trattandosi di un sacrificio minimo per parte della finanza.

Ma il condono generale no, ha detto l'onorevole ministro, perchè mi pare che in definitiva si verrebbero come a premiare coloro che, avendo di proposito nascosto il reddito, meriterebbero una penale perchè hanno scientemente cercato di trafugare il debito alla finanza; perciò, dice egli, sarebbe meno giusto il metterli in condizioni uguali a quelli che non si trovano nella medesima circostanza, a quelli cioè che o per imperizia, o per tante altre non imputabili circostanze, hanno dimenticato di consegnare una parte del reddito loro.

Ma quando l'onorevole Sella viene in questo concetto, ricorda e conosce implicitamente che nel sistema della legge, che ora si tratta di modificare anche in questa parte, esisteva quel certo avverbio, attorno al quale abbiamo tanto battagliato, e si potrebbe forse ancora battagliare appo i tribunali, l'avverbio *scientemente*. Infatti la legge antica diceva:

« Coloro i quali hanno scientemente nascosto parte o tutto dei loro redditi, potranno essere colpiti da quest'ammenda. »

Ora, se l'onorevole Sella conviene, ed io convengo con lui, che sarebbe ingiusto il condannare tutti quanti

a questa multa o ammenda, deve egli pure fare un passo verso di noi e riconoscere che, se non molti, alcuni dei casi tuttora vertenti e relativi ai contribuenti multati, sono realmente meritèvoli di speciali considerazioni.

Vedete, signori: ci sono delle opere pie, dei corpi morali multati, quantunque siano amministrati da persone conosciutissime anche qui per le eminenti posizioni da esse occupate. Ora non si può credere che costoro abbiano voluto scientemente frodare la legge.

Io conosco un agente delle tasse il quale ha detto sul serio ad un'amministrazione di ospedale, che parte del fabbricato si poteva destinare ad altro uso, perchè trovandosi a contatto di una strada ferrata, si sarebbe potuto farne anche un albergo. Ma, rispondeva l'amministrazione, se è un ospedale! Questa parte la tengo ora a disposizione, perchè mi servirà più tardi per aumentare il numero dei letti. Ora quell'ospedale è in multa.

Non vi pare dunque che si possa esaminare particolarmente questa condizione di cose, e vedere se non sia il caso di accordare il condono?

Vi ha di più. Vi sono degli individui i quali si sono trovati realmente nella condizione di non sapere che mancavano alla verità. C'è anche la circostanza che i redditi non certi non si è mai sicuri di poterli riscuotere anche nelle proporzioni dell'anno antecedente. Quindi qualcheduno credette in buona fede di potere non consegnare parte del reddito, appunto perchè una circostanza qualunque può impedirgli di realizzarlo. Or bene, in questo caso, c'è scienza di frode? C'è quella malizia alla quale la legge alludeva? Parmi di no.

Or bene, se noi esaminiamo da una parte la riduzione che la nuova legge fa precisamente, come diceva l'onorevole Sella, dal sei all'uno; se noi esaminiamo dall'altro le particolari condizioni in cui taluni contribuenti ed amministratori di opere pubbliche si trovano, credo che l'onorevole Sella non vorrà dissentire da questa proposta, nella quale prego l'onorevole Della Rocca a voler convenire, cioè che, senza ledere il concetto della legge, egli, il ministro, prenda atto di questo desiderio della Camera e faccia esaminare, con quello spirito di benignità cui alludeva poco fa, nuovamente quelle pratiche, per modo che quelle che sono tuttora pendenti innanzi ai tribunali siano risolte con un condono speciale, qualora di esso appaiano meritevoli.

DELLA ROCCA. Non ho bisogno di dichiarare che aderisco alle cose dette dall'onorevole preopinante, e vorrei che il signor ministro ci desse una prova di arrendevolezza a questo proposito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dichiaro alla Camera che non ho difficoltà di dare un'ultima revisione a queste multe, per vedere ancora se vi siano dei casi che meritino speciale riguardo.

Una voce. Con ispirito di benignità.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sì. Un'ultima revisione la posso fare, per vedere se vi sono dei casi da proporre il condono senza ledere la giustizia. Imperocchè quello cui tendo io è che si paghino le tasse. Le multe non sono roba che mi faccia gran gola. Dunque, per parte mia, non sono alieno dall'accettare la proposta; naturalmente curando sempre di non fare ingiustizie.

E questa revisione la farò tanto più volentieri sulla considerazione che, adottato questo progetto di legge, fortunatamente la facoltà dei condoni verrà meno nell'amministrazione delle finanze, giacchè le pene pecuniarie sulle tasse dirette sono ridotte a pura e semplice sopratassa sulla quale il Governo non ha alcuna facoltà di aggravamento o di attenuazione, ed io sono un ministro che ama di non avere facoltà di sorta.

PRESIDENTE. « Art. 8. La presente legge nelle disposizioni più favorevoli ai contribuenti si applica anche ai casi passati non per anche definitivamente giudicati o transatti negli ultimi accertamenti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nulla è innovato all'obbligazione di denunziare i fabbricati esenti ed alla solidità del conduttore nel caso di simulazione nel titolo di locazione.

« È abrogata ogni disposizione contraria alla legge presente. »

(È approvato.)

Ora viene un'aggiunta proposta dall'onorevole Della Rocca, la quale formerebbe, ove venisse approvata, l'articolo 10.

Essa è del tenore seguente:

« L'azione per applicare la sopratassa sarà prescritta dopo un biennio dal giorno della omessa od inesatta denunzia. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

MANTELLINI, relatore. La Commissione rimane un poco sorpresa di una proposta della quale nessun sentore peranco era arrivato fino a lei.

DELLA ROCCA. L'ho presentata ieri sul banco della Presidenza.

MANTELLINI, relatore. Ma il banco della Presidenza non è esattamente quello della Commissione.

DELLA ROCCA. Il mio dovere però era quello.

MANTELLINI, relatore. Non intendo per niente di accusare l'onorevole Della Rocca di avere mancato ad alcuno dei suoi doveri; non faccio che esprimere la sorpresa della Commissione all'annuncio di una proposta alla quale essa non era preparata.

Io ho consultati i miei colleghi: ce n'è qualcuno che propende per la proposta dell'onorevole Della Rocca, ma la maggioranza mi fa cenno che la combatte. Ed io sono di questo numero.

È questione di opportunità.

La sopratassa non è che un'appendice dell'imposta. E si trova appunto allo studio della Camera un progetto di legge il quale intende a maneggiare questa materia delle tasse, ed in ispecie la formazione dei

ruoli ; ed è in quel progetto di legge che un articolo apposito venne inserito per dichiarare prescritta l'azione ad esigere la tassa al di là di due anni oltre il corrente:

DELLA ROCCA. Ma poi il Comitato l'ha modificato.

MANTELLINI, relatore. Sì, credo che il Comitato abbia ridotto il tempo ad un anno e più il corrente.

Ebbene, allora mi pare che sarà il caso di discutere e di deliberare. Poichè si prescriva in due o in tre anni l'azione della tassa, va da sè che dopo due o tre anni non si potrà parlare davvero della sopratassa. L'inserire in questo progetto di legge codesta disposizione preoccuperebbe un terreno che val meglio lasciare impregiudicato per quando discuteremo l'altro progetto di legge.

È così che, incoraggiato da alcuni segni d'assenso che mi vengono da cotesti banchi (*La sinistra*), pregherei l'onorevole Della Rocca a piegarsi a questo desiderio di rinvio.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Mantellini dimostrano che la Commissione non poteva essere sorpresa, nè esserci intendimento alcuno di sorprendere...

MANTELLINI, relatore. Oh! no.

PRESIDENTE. In effetto, alcuno dei membri della Commissione è venuto qui al banco della Presidenza ed ha preso notizia della proposta dell'onorevole Della Rocca.

Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Una voce dal banco della Commissione. Noi l'abbiamo conosciuta adesso.

Voci a sinistra. Della Rocca, ritirate.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se l'onorevole Della Rocca ritira la sua proposta, come ho sentito dire, le mie parole sono inutili; se la questione si riserva, tanto meglio; se poi la si dovesse discutere, allora...

DELLA ROCCA. Ho il dovere di dire due parole per mostrare la consistenza della mia proposta. (*Rumori di impazienza*)

PRESIDENTE. Dunque non la ritira?

DELLA ROCCA. Vogliono che non dica nemmeno due parole? La ritirerò, ma mi facciano ritirare coll'onore delle armi; sono stato combattuto senza essere ascoltato.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. Non mi aspettava di sentire dalla Commissione e specialmente dal degnissimo suo relatore che la mia proposta pioveva dal cielo e che avesse destato una certa sorpresa, anzi una certa commozione. (*Si ride*) La mia proposta è di tal semplicità e di tal coerenza a tutto il sistema della legislazione, che mi pareva che avesse dovuto essere accettata, non dirò a tamburo battente, perchè i tamburi sono stati aboliti, ma a tromba sonante. (*Si ride*)

Però ho avuto uno spiacevole disinganno dal rela-

tore della Commissione. Egli se n'è mostrato grandemente sorpreso; ma come sorprendersi, onorevolissimo e dotto relatore della Commissione, della proposta di prescrizione di una multa, di una penale, quando le prescrizioni delle multe, delle penali sono stabilite da tutte le leggi che ci reggono? La legge del dazio di consumo stabilisce la prescrizione dell'azione penale per la contravvenzione, per la defraudazione e per il contrabbando; nientemeno che pel contrabbando è stabilita la prescrizione dell'azione penale; per le contravvenzioni alla legge forestale esistono prescrizioni di tre o cinque anni; la legge di registro e bollo stabilisce pure una prescrizione per tutte le contravvenzioni. Mi pareva che nell'ordine delle cose si dovesse stabilire un termine per queste sopratasse, multe, penali. Il tempo edace consuma pure le azioni penali dei reati; come può solamente pensarsi che a nulla valga in quanto a codeste multe? È dunque cosa evidente, e conforme a tutto il nostro sistema di legislazione, la mia proposta.

Però l'onorevole relatore dice che è meglio discutere di ciò nella propria sede, cioè quando si tratterà della legge riordinatrice dell'imposta di ricchezza mobile, in cui si parlerà della prescrizione dell'imposta, e quindi si dovrà pure parlare della prescrizione delle multe e delle sopratasse, che ne sono appendice e conseguenza.

Io, pertanto, senza pregiudicare menomamente la questione, e rimettendola sana e salva alla sede accennata, acconsento a ritirarla, riservandomi di riproporla in quell'occasione. Però mi permetto di far osservare all'onorevolissimo relatore che in quella legge si parla solamente dell'imposta di ricchezza mobile, di quella sui fabbricati non è parola.

Ora nel progetto di legge che ci occupa noi abbiamo contemplato non solo l'imposta sulla ricchezza mobile, ma anche quella sui fabbricati. Io non so quindi se, quando verrà in discussione quel progetto di legge a cui egli vorrebbe rimandare il mio articolo aggiuntivo, noi potremo riferirlo non solo all'imposta di ricchezza mobile, ma anche a quella sui fabbricati.

PRESIDENTE. Se si stabilisce la prescrizione, questa si riferirà anche all'imposta sui fabbricati.

DELLA ROCCA. Allora va bene.

PRESIDENTE. Resta così esaurito questo progetto di legge, che sarà votato a squittinio segreto in una delle prossime tornate.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ALVISI.

PRESIDENTE. Sono state presentate parecchie interrogazioni, ma non sono presenti i ministri a cui esse si riferiscono.

Do comunicazione all'onorevole ministro delle finanze d'una domanda d'interrogazione dell'onorevole Alvisi:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro delle finanze sull'aumento dell'aggio dell'oro. »

Interrogo l'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io sono agli ordini della Camera. Anche subito.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ha facoltà di parlare.

ALVISI. In tutti i giornali, a qualunque partito appartengano, ferve una viva polemica sull'aggio sempre crescente della moneta di carta. Io limiterò la mia interrogazione al ministro delle finanze nel pregarlo di compiacersi di designare e precisare le cause a cui egli crede poter attribuire questo fatto economico, che porta gravissime perturbazioni nell'interesse generale delle popolazioni italiane; e, quando avrà dichiarate queste cause, mi riserverei a dire quelle che, secondo me, influiscono su questa disgraziata situazione inerente al corso forzoso. Siccome alle cause che vengono dibattute dai giornali se ne aggiungono altre che sono ipotetiche, e che sono accennate anche da una stampa estera non favorevole al nostro Governo, così credo che le dichiarazioni che sarà per fare il ministro serviranno anche a togliere il pretesto a quelle cause che, ripeto, sono assolutamente infondate ed ingiuste. Mi riservo dunque, dopo che il ministro avrà parlato, di rispondere se le cause che egli avrà accennate sieno, a parer mio, quelle che valgono a produrre questo avvenimento, di saper quali di esse egli crede che si possano evitare, e, secondo le sue idee, quali sarebbero i provvedimenti da prendere.

PRESIDENTE. Però, per quanto è conforme alla natura di una interrogazione, il programma che ella ha fatto accennerebbe a tutt'altro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Confesso che, dacchè faccio parte del Parlamento (e qualcuno stamattina diceva che io sono un antico deputato), non ho mai inteso una interrogazione nella forma adottata ora dall'onorevole Alvisi.

Infatti l'interrogazione che mi muove l'onorevole Alvisi può riassumersi nel seguente modo:

Signor ministro, manifestate la vostra opinione, discorrete intorno alle cause che possono provocare un tal fatto. Quando avrò sentito ragionarne da voi, ne parlerò io.

Evidentemente io non posso accettare una interrogazione in questa forma. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Alvisi? (*Ilarità generale*)

ALVISI. O si parla di questione di forma o di questione di sostanza.

LAZZARO. Modifichi!

ALVISI. Se è questione di forma, mi pare evidentemente che, quando si domanda al ministro che sia constatato un fatto il quale forma soggetto di allarme generale ed è constatato dall'opinione pubblica di tutto il

paese, ed è dibattuto da tutti i giornali, mi pare, dico, che questo fatto sia tale da dover preoccupare anche l'attenzione del ministro...

LA PORTA. Quali le cause e quali i provvedimenti.

ALVISI... e sia dovere del deputato di domandare nello stesso tempo quali sono i provvedimenti che egli intende di adottare perchè questo fatto possa diminuire nella gravità della sua perniciosa influenza.

PRESIDENTE. Ma il ministro dubita che ciò possa farsi sotto la forma d'interrogazione.

ALVISI. Se il signor ministro non volesse rispondere oggi e desiderasse rimettere la sua risposta ad una seduta straordinaria, io mi riserverei di dire la mia opinione su questo avvenimento, e volentieri rimetterei ad altra seduta la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Alvisi, l'argomento del suo discorso può essere oggetto d'interpellanza. Se ella intende di muoverla, se ne farà discussione nel giorno che sarà stabilito, ma certamente sotto la forma di un'interrogazione, e inopinatamente, non si può intavolare innanzi al Parlamento un dibattito di questa natura.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ho sempre veduto che nelle interrogazioni si domandava: è vero o no il tal fatto? Adesso qui il fatto è pur troppo noto, notissimo e tutti conosciamo la gravità del male cui ha accennato l'onorevole Alvisi; ma in sostanza mi pare che l'onorevole Alvisi vuol fare delle proposte, vuol suggerire dei rimedi.

PRESIDENTE. Vuol sapere le di lei opinioni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Le mie opinioni io le espongo quando vengo alla Camera a domandare un provvedimento.

Io non intendo come l'onorevole Alvisi dica: parlate voi, esponete la vostra opinione intorno al corso forzoso e i provvedimenti che si dovrebbero adottare. Quando vi avrò sentito, dirò io quel che bisogna fare. (*Ilarità a destra*) Questa forma d'interrogazione io non la posso evidentemente accettare. (*Rumori*)

LA PORTA. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALVISI. Domando la parola.

LA PORTA. Se l'onorevole Alvisi parla per un appello al regolamento, gli cedo la parola.

ALVISI. Appunto.

Il regolamento ammette che si possa interrogare il ministro sopra qualunque questione si creda necessario di portare innanzi alla Camera. Io credo che non ci sia attualmente un fatto più importante dell'accrescimento del disaggio della moneta. Su questo credo che saremo d'accordo. Ora io dico: quando il ministro mi avrà spiegate le cause che, secondo la sua opinione, producono questo fatto, egli stesso avrà anche il dovere d'indicarmi i provvedimenti che egli intende di adottare... (*No! no! — Mormorio prolungato*)

MICHELINI. Domando la parola.

ALVISI... perchè questo fatto doloroso cessi o almeno scemi della sua intensità. Quindi la mia interrogazione andrebbe allora più avanti e dimanderei: quali sono, signor ministro, i provvedimenti che ella stima opportuno d'applicare perchè questo fatto, che è gravissimo, si moderi almeno nella sua intensità? Questa è la sola formola precisa della mia interrogazione. Io ho accennato la causa, perchè in allora, come conseguenza, ne vengono i provvedimenti.

Vuole una formola più precisa? Ebbene io gli domando quali provvedimenti egli intenda adottare che siano atti a diminuire l'intensità dell'aggio creata specialmente dal corso forzoso, giacchè non si può farlo cessare.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Alvisi ha fatto appello al regolamento, io mi sono preso la pena di rileggerlo, e trovo che all'articolo 69 sta detto:

« Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione, o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annunzio preventivo, e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente.

« Udita la risposta del ministro, non vi potrà essere discussione. »

Ora vedono tutti se qui si tratta di un fatto particolare in cui possa aver luogo immediata risposta, o se invece è questione di un ampio dibattimento economico e finanziario.

Poi c'è l'articolo 67 che è così concepito:

« Un deputato che intenda rivolgere un'interpellanza al Ministero ne farà domanda per iscritto al presidente enunciando l'argomento senza motivazione.

« Il presidente ne dà lettura alla Camera.

« Non più tardi della tornata successiva il ministro, al quale l'interpellanza è rivolta, dichiara se e quando intenda rispondere.

« Nel caso affermativo la Camera fissa il giorno dello svolgimento della interpellanza; nel caso negativo la Camera delibera dopo aver udite le osservazioni di chi intendeva fare la interpellanza. »

Ora, come ho avvertito, è chiaro che l'argomento al quale accenna l'onorevole Alvisi è di tale e tanta importanza che non può essere contenuto in una breve discussione.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Alvisi mi ha ora fatto una domanda alla quale posso rispondere.

La prima volta mi aveva chiesto di esporre quali fossero le cause dell'aumento dell'aggio. Ma esponetele voi, dovetti rispondergli. Io non credo di dover venire qui ad analizzare le cause dei fenomeni felici od infelici che si producono, specialmente negli avvenimenti economici così complicati come sono quelli di cui trattasi. Ora però che mi fu diretta un'interrogazione

positiva, risponderò, non essendo mio uso sfuggire le interrogazioni positive che riesco ad intendere.

Intendete voi di proporre provvedimenti relativi all'aggio? mi chiese l'onorevole Alvisi.

Certamente, rispondo io, e del resto sono in obbligo, per impegno già contratto colla Camera, di presentare un progetto relativo alla circolazione cartacea.

Mi pare superfluo il ricordare in quale circostanza sia stato votato l'ordine del giorno, che mi fa quest'obbligo, che io volontariamente, col mio collega il ministro di agricoltura e commercio, ho accettato.

E avrei già adempiuto all'impegno preso, senza una circostanza di cui ho già data ragione altra volta alla Camera, se non fosse cioè la necessità in cui mi sono trovato di assumere informazioni sullo stato della circolazione di alcuni stabilimenti, sulle varie specie di titoli che formano questa circolazione, ecc.; informazioni che non si potevano desumere abbastanza bene dai dati che si avevano ai nostri rispettivi dicasteri.

Io spero di aver queste informazioni, che, com'è facile il capire, sono di una necessità assoluta, entro breve termine, e allora presenterò subito i provvedimenti che crederò opportuni.

In quella circostanza io credo che si potrà trattare seriamente la gravissima questione dell'aggio. Intanto prego l'onorevole Alvisi a volersi persuadere che, se io ho respinto la prima forma di interrogazione, non è già che non ne riconoscessi tutta la importanza, ma bensì perchè temeva che entrando in quella via le nostre discussioni avrebbero preso un avviamento poco pratico.

LA PORTA. La risposta data dall'onorevole ministro all'interrogante, mi dispensa dall'insistere nel prendere ora la parola a questo riguardo per un appello al regolamento.

ALVISI. Dal momento che il ministro dice che presenterà fra brevissimo tempo un progetto di legge, e parmi che del tempo non sia il caso di perderne molto, stante le gravi condizioni attuali, così, bastandomi avere per ora portato un gravissimo fatto innanzi alla Camera, mi riservo in quell'occasione a fare le mie proposte e a svolgere i miei apprezzamenti sulle cause e sugli effetti dell'aggio.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per le tornate di lunedì:

Alle ore 11 antimeridiane.

1° Discussione della proposta di soppressione del Comitato e di ripristinamento degli uffizi;

2° Discussione del progetto di legge relativo al rior-

dinamento del personale addetto alla custodia delle carceri;

3° Discussione di un ordine del giorno relativo alla scuola degli ingegneri idraulici nella città di Ferrara.

Discussione dei progetti di legge:

4° Esenzione dai diritti di entrata e uscita degli oggetti appartenenti ai Sovrani regnanti e ai Principi del loro sangue;

5° Maggiore spesa pei lavori dell'arsenale di Spezia.

Alle ore due pomeridiane.

Discussione dei progetti di legge:

1° Spesa per la costruzione di un arsenale marittimo a Taranto;

2° Estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

3° Ordinamento dei giurati.
